SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. **1.**

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. *(12G0064)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 marzo 2012.

Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. *(12A04737)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO 10 aprile 2012.

Decadenza della società EUROSCOMMESSE 2000 S.r.l., dalla concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111. *(12A04778)*. . . . . *Pag.* 10

Ministero della giustizia

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Andrea Ferrini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A04548)*. . . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(12A04549)* . *Pag.* 11

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Caimmi Marco di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A04670)* . . . . . . *Pag.* 12

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Lupi Samuele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A04567)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Tantardini Marco di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A04671)* . *Pag.* 14

Ministero della salute

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vitasan 4-40 WP». *(12A04551)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SULFO' 80 DF». *(12A04558)*. . . . . *Pag.* 18

DECRETO 13 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «CLUSTER 500». *(12A04559)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 9 marzo 2012.

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. *(12A04667)* . . . . *Pag.* 26

DECRETO 3 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «acrinatrina» approvata con regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post approvazione della sostanza attiva. *(12A04569)* . . . . *Pag.* 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 marzo 2012.

Sostituzione di componenti titolari e supplenti della Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone. *(12A04568)* . . . . *Pag.* 36

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 20 aprile 2012.

Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B. *(12A04779)* . . . . *Pag.* 36

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° marzo 2012.

Criteri per l'iscrizione di varietà di lino al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie. *(12A04503)*. . . . . *Pag.* 42

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Arcole DOC. *(12A04501)*. . . . *Pag.* 69

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini Soave e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Soave DOC, Recioto di Soave DOCG e Soave Superiore DOCG. *(12A04502)* . . . . *Pag.* 70

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Merlara DOC. *(12A04550)* . . *Pag.* 71

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della «Fonte Ostiense - Società cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04775).* *Pag.* 73

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della società «Cooperativa Team New Europe», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. *(12A04776)* . . . . *Pag.* 73

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 marzo 2012.

Modifica del regime di fornitura e del piano terapeutico del medicinale Multaq (dronedarone) 400 mg compresse. (Determinazione n.FV/78). *(12A04547).* . . . . *Pag.* 74

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n.15/2012). *(12A04588)* . . . . . *Pag.* 77

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 363/2003, art. 4, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 14/2012). *(12A04589)* . . . . *Pag.* 83

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Modifica della delibera Cipe n. 78/2011 in relazione agli investimenti a favore delle università meridionali. (Deliberazione n. 7/2012). *(12A04590)* . . . . *Pag.* 86

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 6 aprile 2012.

Emanazione del nuovo Statuto. *(12A04313)* . . . *Pag.* 90

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Ratiopharm». *(12A04507)* . . . . *Pag.* 103

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Gemcitabina Hospira». *(12A04554)* . . . . *Pag.* 103

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Movicol». *(12A04555)* . . . . *Pag.* 103

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Molaxole». *(12A04556)* . . . . *Pag.* 103

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Fludara». *(12A04557)* . . . . *Pag.* 103

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Ratiopharm». *(12A04560)* . . . . *Pag.* 104

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Ratiopharm». *(12A04561)* . . . . *Pag.* 104

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 aprile 2012 *(12A04739)* . . . . *Pag.* 104

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 aprile 2012 *(12A04740)*. . . . . *Pag.* 105

Ministero dell'interno

Soppressione della Confraternita dell'Immacolata Concezione , in Lacedonia. *(12A04505)* . . . . *Pag.* 105

Soppressione della Confraternita della Madonna delle Grazie e San Michele Arcangelo, in Carife. *(12A04506)*. . . . . *Pag.* 105

Soppressione della Confraternita dell'Addolorata e Purgatorio, in Carife *(12A04509)* . . . . *Pag.* 105

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flunamine» 50 mg/ml soluzione iniettabile. *(12A04311)* . . . . *Pag.* 105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caninsulin 40 UI/ml», sospensione iniettabile per cani e gatti. *(12A04312)* . . . . *Pag.* 106

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 14/2010 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (EPAP) in data 13 ottobre 2011. *(12A04545)* . . . . *Pag.* 106

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 56/2011 e n. 57/2012 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), rispettivamente in data 16 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012. *(12A04546)* . . . . *Pag.* 106

Ministero dello sviluppo economico

Rinnovo dell'autorizzazione alla società SGM S.r.l., a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. *(12A04508)*. . . . . *Pag.* 106

Estensione dell'autorizzazione alla società ISTEDIL S.p.a., a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. *(12A04533)*. . . . . *Pag.* 107

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Centro Ceramico (Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica), a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. *(12A04534)* . . . . *Pag.* 107

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. **1**.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

Art. 2.

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

Art. 3.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *e)*, dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;

b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

Art. 5.

1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera *b)* del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera *c)* del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera *d)* del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4205):

Presentato dall'On. Cambursano ed altri il 23 marzo 2011.

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 28 aprile 2011 con parere della V Bilancio.

Nuovamente assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 29 settembre 2011 con parere della commissione V (Bilancio).

Esaminato dalle Commissioni I e V riunite, in sede referente, il 5, 17 ottobre 2011, 2, 3, 8, 9, 10 novembre 2011.

Esaminato in Aula il 23, 29 novembre 2011 ed approvato, in prima deliberazione, il 30 novembre 2011 in un T.U. con AA.CC. nn. 4525 (On. Marinello ed altri), 4526 (On. Beltrandi ed altri), 4594 (On. Merloni ed altri), 4596 (On. Lanzillotta ed altri), 4607 (On. Martino ed altri), 4620 Presidente del Consiglio dei Ministri (On. Berlusconi) e Ministro delle Finanze (On. Tremonti), 4646 (On. Bersani ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3047):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 1° dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 6ª, 14ª, e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 7, 12, 13, 14 dicembre 2011.

Esaminato in Aula il 14 dicembre 2011 ed approvato, in prima deliberazione, il 15 dicembre 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646 *B)*):

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 20 dicembre 2011.

Esaminato dalle Commissioni I e V riunite, in sede referente, il 21 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 5 marzo 2012 ed approvato, in seconda deliberazione, il 6 marzo 2012 con la maggioranza dei 2/3.

Senato della Repubblica (atto n. 3047 *B)*):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 9 marzo 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 14, 20 marzo 2012.

Esaminato in Aula il 29 marzo 2012, 11 aprile 2012 ed approvato, in seconda deliberazione, il 17 aprile 2012 con la maggioranza dei 2/3.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 97 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 97. *Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.*

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi intemazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 119 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, *nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento*, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio*. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

12G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2012.

Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Attesa la necessità di disciplinare le modalità di attuazione del citato art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di rendere possibili, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le attività di acquisto e di vendita di immobili;

Considerato che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio;

Considerato che alcune fattispecie relative all'acquisto ed alla vendita di immobili non causano variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo

1. Il presente decreto disciplina le attività di acquisto e di vendita di immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto qualsiasi forma sia diretta, sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.

Art. 2.

Piani d'investimento

1. Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno in corso i piani di investimento sono presentati entro il 31 marzo 2012.

2. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

3. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia per le vendite, tra operazioni dirette ed operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

4. La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

5. Le operazioni indicate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al ministero nel caso in cui questo non abbia formulato osservazioni. Analogamente i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente.

6. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.

7. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte, entro il 31 dicembre 2011, dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.

Art. 3.

Modalità di comunicazione

1. I piani triennali di cui all'art. 2, comma 1, nonché le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5 vengono inviate con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

rgs.art12@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

2. I piani sono redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B al presente decreto ed inviati secondo le modalità di cui al comma precedente, unitamente al file excel.

3. Successive modifiche alle modalità di comunicazione sono stabilite con circolare emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato sentito il Dipartimento del tesoro.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 295

ALLEGATO *A*

Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero senza che siano state formulate osservazioni:

- sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili;
- sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili;
- vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO *B*

OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONI DELLE QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

Operazioni di acquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	**Oggetto dell'operazione**	**Importi complessivi** (valori in mln di euro)		
		2012	**2013**	**2014**
Acquisti diretti di immobili				
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari				
TOTALE				

Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	**Oggetto dell'operazione**	**Importi complessivi** (valori in mln di euro)		
		2012	**2013**	**2014**
Vendita immobili				
Cessione di quote di fondi immobiliari				
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote fondi immobiliari				

Operazioni di acquisto e di vendita che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni	**Oggetto dell'operazione**	**Importi complessivi** (valori in mln di euro)		
		2012	**2013**	**2014**
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili				
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili				
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni).				
Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili				

OPERAZIONI DI UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI O DA CESSIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI (valori in mln di euro)						
	2012		**2013**		**2014**	
	Vend. Immobili	Cess. Quote F.di	Vend. Immobili	Cess. Quote F.di	Vend. Immobili	Cess. Quote F.di
Totale fonti derivanti da						
IMPIEGHI						
Operazioni di acquisto la cui efficacia è						
subordinata alla verifica dei saldi strutturali						
Acquisti diretti di immobili						
Acquisti indiretti di immobili (acquisti di quote di fondi di immobili)						
Operazioni di acquisto che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni						
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili						
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili						
Altre operazioni di utilizzo delle disponibilità provenienti dalla vendita di immobili o da cessioni di quote di fondi immobiliari distinti per						
ASSET CLASS:						
-liquidità						
-obbligazionario						
di cui: titoli di Stato italiani						
-azionario						
-alternativi						
TOTALE IMPIEGHI						

RIFERIMENTI

Si prega d'inserire i dati di uno o più referenti per eventuali richieste di informazioni.

Referente	Telefono	e-mail

Operazioni di acquisto e di vendita in corso, avviate nel 2011 in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 1° agosto 2011	**Oggetto dell'operazione**	**Importi complessivi** (valori in mln di euro)		
		2012	**2013**	**2014**
Acquisti diretti di immobili				
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari				
Altre operazioni di acquisto (specificare)				
TOTALE				
Vendita immobili				
Cessione di quote di fondi immobiliari				
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni).				
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote fondi immobiliari				

12A04737

DECRETO 10 aprile 2012.

Decadenza della società EUROSCOMMESSE 2000 S.r.l., dalla concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Euroscommesse 2000 S.r.l. nei locali siti in Roma alla via Genina n. 58/60;

Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese: «oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Vista la lettera del 21 novembre 2011, con cui la Euroscommesse 2000 S.r.l., riscontrando una precedente nota prot. n. 2011/18941/Giochi/SCO del 23 maggio 2011, rappresentava di non fornire le controdeduzioni richieste, circa la sussistenza di elementi di reità emersi a carico del proprio rappresentante legale, poiché era venuto meno l'interesse a proseguire nella attività di raccolta delle scommesse;

Vista la nota prot. n. 2012/7292/Giochi/SCO del 17 febbraio 2012, con cui si prendeva atto delle motivazioni esposte dalla Euroscommesse 2000 S.r.l., dando il preavviso di sospensione immediata del collegamento con il Totalizzatore nazionale;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela degli interessi pubblici, la revoca della convenzione di concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Euroscommesse 2000 S.r.l., con sede legale in Roma alla via Genina n. 58/60, ed operante al medesimo indirizzo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A04778

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Andrea Ferrini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Andrea Ferrini, nato l'11 agosto 1979 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Ferrini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 14 dicembre 2007 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Al sig. Andrea Ferrini, nato l'11 agosto 1979 a Firenze, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04548

DECRETO 3 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il 29 aprile 1976 a Borzna (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale «Dyplom Specialista» in biologia presso la Università statale di Kharkiv, rilasciato nel giugno 1999;

Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, detto titolo è abilitante per l'esercizio in Ucraina della professione di biologo, insegnante di biologia e di chimica;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012, nella quale è emerso che la formazione accademica della richiedente non è paragonabile a quella richiesta in Italia ad un biologo iscritto nella sezione A dell'albo;

Preso atto che le lacune riscontrate sono tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Preso atto altresì che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale, per cui non è necessario applicare delle misure compensative;

Visti gli artt. 6 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di

cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a Palermo in data 21 ottobre 2010 valido fino al 20 gennaio 2015;

Decreta:

Alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il 29 aprile 1976 a Borzna (Ucraina), cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologo» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione B e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

La richiesta di riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione A dell'albo è rigettata.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04549

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Caimmi Marco di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Caimmi Marco, nato a Milano il 12 marzo 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 agosto 1995, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale, civile e ambientale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che secondo quanto attestato dalla autorità competente olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE ma che è stato successivamente attestato, con nota in data 13 ottobre 2011 del Ministero dell'educazione, cultura e scienze olandese che l'utilizzo del titolo di ingegnere è regolamentato dall'ordinamento olandese (art. 7.20 della «Dutch Higher Education and Research Act»), venendosi così a configurare un'ipotesi di professione regolamentata;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 9 febbraio 2011 e 15 marzo 2012;

Considerato inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi del 15 marzo 2012, nei casi nei quali non può trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilità di applicare direttamente il Trattato (art. 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7 maggio 1991 - causa C-340/89 - Vlassoupolou) secondo la quale si opererebbe in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro;

Ritenuto che nel caso specifico sia applicabile l'art. 52 del Trattato e che sia quindi possibile procedere al riconoscimento del titolo professionale acquisito in Olanda, visto l'esito del raffronto effettuato tra le competenze attestate dai diplomi conseguiti in Olanda nel caso considerato e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali;

Tenuto conto del fatto che il sig. Caimmi ha altresì superato diversi esami presso il Politecnico di Milano;

Considerato pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui questi diplomi attestano il compimento, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig. Caimmi;

Considerato che la domanda relativa ai settori civile e ambientale e dell'informazione non può essere accolta perché la differenza tra la formazione complessiva del Caimmi e quella richiesta in Italia per l'accesso a questi due settori è talmente ampia da non poter essere colmata da misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono comunque differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Caimmi Marco, nato a Milano il 12 marzo 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 agosto 1995 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti, per un periodo di mesi quindici.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Costruzione di macchine, 2) Impianti elettrici; inoltre, verterà su 3) Impianti chimici (solo orale).

Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vedenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04670

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Lupi Samuele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Lupi Samuele, nato il 17 dicembre 1974 a Modena, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza del 4 dicembre 2006 ottenuto presso l' Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena attestato in data 4 novembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Illustre collegi d'Advocats de Barcelona» dal 20 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal

nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Al sig. Lupi Samuele, nato il 17 dicembre 1974 a Modena, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale d'«Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04567

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Tantardini Marco di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Tantardini Marco, nato a Cremona il 3 maggio 1984, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «ingenieur» in Aerospace Engineering conseguito presso la «Delft University of Technology» il 20 novembre 2009, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che secondo quanto attestato dalla autorità competente olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE ma che è stato successivamente attestato, con nota in data 13 ottobre 2011 del Ministero dell'educazione, cultura e scienze olandese che l'utilizzo del titolo di ingegnere è regolamentato dall'ordinamento olandese (art. 7.20 della «Dutch Higher Education and Research Act»), venendosi così a configurare un'ipotesi di professione regolamentata;

Tenuto conto che il sig. Tantardini ha conseguito il «Master of Science in Aerospace Engineering» presso la «Faculty of Aerospace Engineering» della «Delft University of Technology» il 27 ottobre 2008 e che ha superato l'esame «master thesis» il 20 novembre 2009;

Tenuto conto che il sig. Tantardini ha altresì conseguito la laurea in ingegneria aerospaziale il 28 settembre 2006 presso il «Politecnico di Milano»;

Tenuto conto che il sig. Tantardini ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel settore ingegneristico;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 21 settembre 2010 e del 15 marzo 2012;

Considerato inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi del 15 marzo 2012, nei casi nei quali non può trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilità di applicare direttamente il Trattato (art. 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7 maggio 1991 - causa C-340/89 - Vlassoupolou) secondo la quale si opererebb-

be in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro;

Ritenuto che nel caso specifico sia applicabile l'art. 52 del Trattato e che sia quindi possibile procedere al riconoscimento del titolo professionale acquisito in Olanda, visto l'esito del raffronto effettuato tra le competenze attestate dai diplomi conseguiti in Olanda nel caso considerato e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali;

Considerato pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui questi diplomi attestano il compimento, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig. Tantardini;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Tantardini Marco, nato a Cremona il 3 maggio 1984, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di «ingenieur» in «Aerospace Engineering» conseguito presso la «Delft University of Technology» il 20 novembre 2009 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti, per un periodo di mesi quindici.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti chimici, 2) Impianti termoidraulici; inoltre, verterà su 3) Impianti industriali (solo orale).

Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04671

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vitasan 4-40 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/

CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì - Cesena), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VITASAN 4-40 WP contenente le sostanze attive cimoxanil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Fungiman Combi registrato al n.8909 con D.D. in data 6 agosto 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fungiman Combi registrato al n. 8909;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (Forlì - Cesena), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITASAN 4-40 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 500; Kg 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna), nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);

Diachem S.p.A. – Caravaggio (Bergamo);

Chemia S.p.A. – Dosso (Ferrara);

Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (Modena).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15323.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012
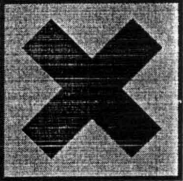
Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VITASAN 4-40 WP

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER L LA DIFESA DI VITE, POMODORO E TABACCO

VITASAN 4-40 WP

COMPOSIZIONE

CIMOXANIL puro	g	4
MANCOZEB puro	g	40
Coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.

Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – tel. 0547.661523

Officine di produzione: **CEREXAGRI BV** - Rotterdam (Olanda)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)

Officine di confezionamento: **TORRE S.r.l.** - Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)
CHEMIA S.p.A. – DOSSO (FE)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

Distribuito da: **CHEMIA S.p.A.** – Dosso (FE)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)
SCAM S.r.l. – S. Maria di Mugnano (MO)
EUROPHYTO T.S.A. s.r.l. – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 500 – kg 1-5-10-20 PARTITA ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Una volta aperta la confezione usare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non impiegare in serra. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, MANCOZEB 68%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **VITASAN 4-40 WP** è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della Vite, del Tabacco, del Pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della Vite: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del Pomodoro: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri d'acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza dell'Alternaria.
Peronospora del Tabacco: usare 300 g di prodotto per 100 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta delle uve e del tabacco e 10 giorni prima della raccolta dei pomodori

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 2012

12A04551

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SULFO' 80 DF».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2011 dall'impresa Agrostulln GmbH con sede legale in Stulln (Germania), Werksweg, 2 - D-92551, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SULFÒ 80 DF contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Sulfolac DF registrato al n. 10736 con decreto direttoriale in data 28 febbraio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sulfolac DF registrato al n.10736;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva zolfo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Agrostulln GmbH con sede legale in Stulln (Germania), Werksweg, 2 – D-92551, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SULFÒ 80 DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Agrostulln GmbH - Stulln (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15334.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

SULFÒ 80 DF

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

SULFÒ 80 DF Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione: g 100 di prodotto contengono:	
Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnati q.b.a	g 100

Partita n.:

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Agrostulln GmbH
Werksweg 2 – D-92551 – Stulln (Germania)
Tel +49 (0)9435/3069-0

Officina di produzione:
Agrostulln GmbH, D-92551 Stulln Germania
Distribuito da:
Ovale Srl
Via A. Leonori, 113 – 00147 Roma - Tel. 340 812 6655

Taglie delle confezioni: kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

INFORMAZIONE MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: riferite a 100 litri d'acqua
VITICOLTURA: trattamenti preventivi: gr. 200-400; trattamenti ad infezione da Oidio avvenuta: gr. 400-500
FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti prefiorali: gr. 200-500; in fioritura e postfiorali: gr 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr. 200-500
ORTICOLTURA: patate, pomodoro: bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee gr. 200-500
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: kg 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.
CEREALI: kg 8 /Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.
GIRASOLE, SOIA, TABACCO: kg 4-6 /Ha
Vivai di PIOPPO: gr 200-400
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI: gr 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 lt. di acqua per chilo di SULFÒ 80 DF e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrá essere versato nella botte (con l'agitatore in funzione) entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITÀ: non é compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese) con oli minerali e Captano Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere l'agitatore sempre in funzione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: SULFÒ 80 DF puó arrecare danno seguenti cultivars di:
MELE: Black Ben Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap.
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE: puó essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 7 GEN. 2012

Etichetta formato ridotto

SULFÒ 80 DF

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura

SULFÒ 80 DF Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione: g 100 di prodotto contengono:	
Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnati q.b.a	g 100

Partita n.:

Contenuto: **g 100**

IRRITANTE

Agrostulln GmbH

Werksweg 2 – D-92551 – Stulln (Germania)

Tel +49 (0)9435/3069-0

Officina di produzione:

Agrostulln GmbH, D-92551 Stulln Germania

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Distribuito da:

Ovale Srl - Via A. Leonori, 113 – 00147 Roma – Tel. 340 812 6655

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 2012

12A04558

DECRETO 13 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «CLUSTER 500».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962. n. 283. modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 3 agosto 2009 presentata dall'Impresa Diachem Spa con sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale, 15, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CLUSTER 500 contenente la sostanza attiva iprodione:

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 26 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione in attuazione della direttiva 2010/57/EU della Commissione del 23 agosto 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Diachem Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 novembre 2011 prot. 36635 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2011 da cui risulta che l'Impresa Diachem Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto CLUSTER 500 fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del d.m. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Diachem Spa con sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale, 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CLUSTER 500 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,05 - 0.1 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell'Impresa: Diachem Spa - SIFA Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14844.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CLUSTER 500

Fungicida antibotritico preventivo di contatto attivo su diverse muffe come Botrite, Rizoctonia e Sclerotinia.
Sospensione concentrata (SC)

CLUSTER 500 – Reg. del Ministero della Salute n .... del ....

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

Iprodione puro	g 43,7 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG)
Tel. 035 581120

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Quantità netta del preparato:
***litri** 0,05 –0,1 –0,250 –0,5– 1–5* Partita N.

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Per proteggere gli organismi acquatici è obbligatorio utilizzare su pesco, nettarina e pero ugelli antideriva o in alternativa rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CLUSTER 500 è un fungicida che agisce essenzialmente per contatto e si dimostra efficace contro la muffa grigia (*Botrytis*) della VITE, della FRAGOLA e di altre COLTURE ORTO-FRUTTICOLE. Risulta efficace anche contro diversi funghi patogeni appartenenti ai generi *Sclerotinia* e alcuni agenti di marciumi secondari.
CLUSTER 500 risulta altamente selettivo nei confronti delle colture sulle quali può essere impiegato.

MODALITA' D'USO: effettuare al massimo due trattamenti all'anno. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite e actinidia, fragola, 1000-1500 l/ha su pesco e nettarine; 600-800 l/ha sulle altre colture erbacee). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata.

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO
VITE: contro Botrite (*Botrytis cinerea*), a 1,5 l/ha, pari a 150 ml/hl, due trattamenti anno da scegliere tra le seguenti fasi critiche: fine fioritura, pre-chiusura grappoli, invaiatura e 3 settimane (carenza) prima della raccolta.
PESCO E NETTARINA: contro la Monilia dei frutti di pesco e nettarina (*Monilia laxa* e *Monilia fructigena*) effettuare max 2 trattamenti/anno a 150 ml/hl d'acqua (1,5-2,25 l/ha) intervenendo tra la fioritura e fino a 3 giorni prima della raccolta.
ACTINIDIA: contro Botrite (*Botrytis cinerea*) a 1,5 l/ha (150 ml/hl), effettuare max 2 trattamenti/anno da scegliere in una delle seguenti fasi: inizio della fioritura, piena fioritura, caduta dei petali, ingrossamento dei frutticini e fino a 15 giorni prima della raccolta.
PERO: contro Maculatura bruna (*Stemphylium versicarium*) a 1,5-2,25 l/ha (150 ml/hl), effettuare max 2 trattamenti/anno a distanza di 20 giorni nel periodo tra la caduta petali e 21 giorni prima della raccolta.
FRAGOLA: contro Botrite (*Botrytis cinerea*) effettuare max 2 trattamenti/anno a 1,5 l/ha (150 ml/hl) distanziati di 20 giorni, tra inizio fioritura e fine della fioritura.
LATTUGHE E ALTRE INSALATE, ERBE FRESCHE: contro Botrite (*Botrytis cinerea*), rizottoniosi (*Rhizoctonia spp*) e Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.) effettuare max 2 trattamenti/anno a 0,8-0,9 l/ha (pari a 100-150 ml/hl) in pieno campo. In alternativa contro Sclerotinia usare 6-8 ml/mq di terreno.
RISO: contro Elmintosporiosi (*Helmintosporium oryzae*) effettuare max 2 trattamenti/anno, intervenendo alla comparsa dei primi sintomi con 0,6-0,8 l/ha (pari a 100 ml/hl).

COMPATIBILITÀ: CLUSTER 500 si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni per vite, pero, lattughe e altre insalate ed erbe fresche in pieno campo e fragola; 3 giorni per pesco e nettarina; 15 giorni per actinidia, 28 giorni per riso.

AVVERTENZE: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore.

AVVERTENZA AGRONOMICA: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo più di due volte l'anno. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

13 FEB. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CLUSTER 500

Fungicida antibotritico preventivo di contatto attivo su diverse muffe come Botrite, Rizoctonia e Sclerotinia.

Sospensione concentrata (SC)

CLUSTER 500 – Reg. del Ministero della Salute n .... del ....

Composizione:	
100 g di prodotto contengono:	
Iprodione puro	g 43,7 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG)
Tel. 035 581120

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
Caravaggio (BG)

Partita n° Contenuto: mL 50 – 100

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A04559

DECRETO 9 marzo 2012.

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto in particolare l'art. 32, comma 1, del predetto decreto-legge, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la vendita dei medicinali nonché la definizione degli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 6 luglio 1999 recante «Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 1999, n. 190;

Ritenuto che occorre distinguere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe prevista dall'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 537 del 1993, dai requisiti riguardanti gli esercizi commerciali che vendono esclusivamente medicinali di automedicazione (OTC), ai quali è consentito l'accesso da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 5, che prevede interventi urgenti nel campo della distribuzione di medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», ed in particolare l'art. 45 del medesimo Testo unico;

Visto il parere dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 13 febbraio 2012;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi

1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la vendita di medicinali sono stabiliti nell'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto. I requisiti indicati nella Parte A dell'allegato devono essere posseduti dagli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe prevista dall'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche nell'ipotesi in cui vendano, altresì, medicinali di automedicazione; i requisiti indicati nella Parte B dell'allegato devono essere posseduti dagli esercizi commerciali, che vendono esclusivamente medicinali di automedicazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, assicurano l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. La vendita dei medicinali negli esercizi commerciali di cui al comma 1 comporta l'obbligo per i titolari degli esercizi medesimi e per i farmacisti che ivi prestano la loro attività professionale, di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.

Art. 2.

Farmacovigilanza e tracciabilità del farmaco

1. Il farmacista operante negli esercizi commerciali di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito delle attività di farmacovigilanza, è tenuto, secondo le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale, a provvedere alle segnalazioni, indirizzate al responsabile della farmacovigilanza della Azienda sanitaria locale competente per territorio, di tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui viene a conoscenza nell'ambito della propria attività, nonché alle ulteriori segnalazioni di cui all'art. 132, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

2. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 1, comma 1, partecipano al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno del sistema distributivo, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005. A tal fine provvedono alla comunicazione di inizio attività di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e alla registrazione nella banca dati centrale del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS - Tracciabilità del farmaco), nonché alla comunicazione di ogni variazione intervenuta successivamente o di cessazione dell'attività di vendita, secondo le modalità rese disponibili nell'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, assicurano l' espletamento e la periodicità delle attività ispettive.

Art. 3.

Disciplina transitoria

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercizi commerciali già operanti ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, devono adeguarsi a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Alle finalità del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 4, foglio n. 251

ALLEGATO *1*

PARTE A

Gli esercizi commerciali nei quali si vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono possedere, oltre ai requisiti richiesti dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai regolamenti comunali per gli edifici ad uso commerciale e le connesse attività, i seguenti requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi (Tali requisiti riguardano anche i casi in cui gli esercizi commerciali vendano, oltre ai medicinali predetti, medicinali di automedicazione).

1. Requisiti strutturali.

a. Presenza di un'area per il settore logistico amministrativo (spazio ricezione materiale/registrazione).

b. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire:

1) l'accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine;

2) l'inaccessibilità agli altri medicinali da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico.

c. Il locale deposito dei medicinali, ove presente, deve rispondere ai principi in materia di conservazione contenuti nelle linee guida in materia di buona pratica distribuzione dei medicinali, essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali con spazi separati per la conservazione dei medicinali scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità. Nel locale deve essere prevista una zona dove devono essere stoccati i materiali infiammabili.

d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale.

2. Requisiti tecnologici.

a. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.

b. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita sia nel locale magazzino non deve superare i 25 gradi centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

c. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali, diffusi dall'Agenzia italiana del farmaco (di seguito AIFA), dal Ministero della salute o dalla regione o provincia autonoma.

d. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

e. Deve essere presente striscia di cortesia per il rispetto della privacy.

f. Le insegne, di colore diverso dal verde, devono essere chiare e non ingannevoli. All'esterno dell'esercizio deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti: medicinali non soggetti a prescrizione medica; medicinali di automedicazione.

3. Requisiti organizzativi.

a. La presenza di uno o più farmacisti, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine, deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani. La vendita dei medicinali diversi da quelli di automedicazione è effettuata da uno o più farmacisti. I medesimi farmacisti assistono il cliente nell'acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano nel caso risulti opportuno uno specifico intervento professionale.

b. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore tale che lo renda facilmente distinguibile dal farmacista.

c. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione o provincia autonoma, al comune e alla azienda unità sanitaria locale (di seguito AUSL) dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di vendita dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto ed effettuare le ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 recante: «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2005, n. 2.

d. Il titolare dell'esercizio deve comunicare alla AUSL e all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto, comunicando tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.

e. Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.

f. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere chiaramente reso noto al pubblico mediante listini o altre modalità equivalenti. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», è possibile applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

PARTE B

Gli esercizi commerciali nei quali si vendono esclusivamente medicinali di automedicazione devono possedere, oltre ai requisiti richiesti dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai regolamenti comunali per gli edifici ad uso commerciale e le connesse attività, i seguenti requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi.

1. Requisiti strutturali.

a. Presenza di un'area per il settore logistico amministrativo (spazio ricezione materiale/registrazione).

b. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno

del locale deve, inoltre, garantire l'accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine.

c. Il locale deposito dei medicinali, ove presente, deve rispondere ai principi in materia di conservazione contenuti nelle linee guida in materia di buona pratica distribuzione dei medicinali, essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali con spazi separati per la conservazione dei medicinali scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità. Nel locale deve essere prevista una zona dove devono essere stoccati i materiali infiammabili.

d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale.

2. Requisiti tecnologici.

a. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.

b. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita che nel locale magazzino non deve superare i 25 gradi centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

c. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali, diffusi dall'AIFA, dal Ministero della salute o dalla regione o provincia autonoma.

d. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

e. Deve essere presente striscia di cortesia per il rispetto della privacy.

f. Le insegne, di colore diverso dal verde, devono essere chiare e non ingannevoli. All'esterno dell'esercizio deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti: medicinali di automedicazione. Non è consentita l'aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell'esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.

3. Requisiti organizzativi.

a. La presenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani. I medesimi farmacisti assistono il cliente nell'acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano nel caso risulti opportuno uno specifico intervento professionale.

b. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore tale che lo renda facilmente distinguibile dal farmacista.

c. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, all'AIFA, alla regione o provincia autonoma, al comune e alla AUSL dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di vendita dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto ed effettuare le ulteriori comunicazioni previste dal richiamato decreto ministeriale 15 luglio 2004 «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.».

d. Il titolare dell'esercizio deve comunicare alla AUSL e all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto, comunicando tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.

e. Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.

f. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere chiaramente reso noto al pubblico mediante listini o altre modalità equivalenti. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», è possibile applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

12A04667

DECRETO 3 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «acrinatrina» approvata con regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post approvazione della sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità

al regolamento (CE) n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina alle nuove disposizioni in esso riportate;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi

Considerato inoltre, che l'allegato al regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione, stabilisce, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva acrinatrina può essere autorizzata solo per gli impieghi come acaricida ed insetticida a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione;

Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta sostanza attiva, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal suddetto regolamento, adeguando le etichette alle nuove disposizione in esso stabilite;

Considerato altresì che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato al presente decreto possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva acrinatrina, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva acrinatrina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva acrinatrina, approvata con regolamento (UE) n. 974/2011della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono:

l'adeguamento delle etichette, allegate al presente decreto, alle nuove disposizioni specifiche riportate nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 974/2011 che prevedono che la sostanza attiva può essere autorizzata solo per gli impieghi come acaricida ed insetticida a dosi non superiori a 22,5 g/ha per l'applicazione;

la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive, di un dossier. Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva acrinatrina.

2. I titolari delle autorizzazioni, scaduti i termini concessi per lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni d'impiego e, ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

Allegato

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva acrinatrina ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. Registrazione	Prodotto	Impresa
9668	RUFAST E-FLO	CHEMINOVA A/S
13760	ORYTIS EW	CHEMINOVA A/S
13761	ARDENT E-FLO	CHEMINOVA A/S

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

RUFAST® E-FLO

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

RUFAST® E-FLO Registrazione del Ministero della Sanità n° 9668 del 24/06/1998

Composizione su 100 g:
Acrinatrina pura g 7,01% (pari a 75 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - III Strada, 12 – Conselve (PD)
Tel. 049 95 97 777

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Isagro SpA - Aprilia (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di confezionamento: **ZAPI Industrie Chimiche S.p.A** – III Strada, 12 – Conselve (PD)

TAGLIE: 10 – 25 – 50 – 100 - 250 - 500 ML. 1 – 5 – 10 L Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezioni e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RUFAST® E-FLO è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. RUFAST® E-FLO agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITICOLTURA:
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 4 -7 giorni. Bagnare accuratamente la zona dei grappoli impiegando un volume di 500 l/ha di acqua.
Contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni*) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) impiegando un volume di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.
PESCO, SUSINO
Contro tripide meridionale del pesco (*Taeniothrips meridionalis*) e afidi 42,8-60,0 ml/hl (0,3 l/ha) a bottoni rosa e caduta petali, utilizzando un volume di acqua di 500-700 l/ha.
Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) utilizzando volumi di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.
ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla), FRAGOLA:
Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/Ha) ad inizio infestazione, ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione, curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua.
LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA: Contro acari, tripidi e afidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell'infestazione, utilizzando un volume di 500 litri/ha di acqua.
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI
Contro tripide (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.
Contro acari (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. In entrambi i casi distribuire RUFAST® E-FLO con un volume di 500 l/ha di acqua.
Effettuare massimo 2 interventi all'anno per coltura o ciclo colturale.

COMPATIBILITÀ: RUFAST® E-FLO generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PEPERONE E MELANZANA, 7 GIORNI SU FAGIOLO, FAGIOLINO CIPOLLA, 14 GIORNI SU LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO E RUCOLA, 21 GIORNI SU SUSINO, 30 GIORNI SU VITE

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RUFAST® E-FLO

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

RUFAST® E-FLO Registrazione del Ministero della Sanità n° 9668 del 24/06/1998

Composizione su 100 g	
Acrinatrina pura	g 7,01% (pari a 75 g/L)
Coformulanti q.b. a	g 100

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TAGLIE:
10 – 25 – 50 – 100 ML

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - III Strada, 12 – Conselve (PD)
Tel. 049 95 97 777

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione)
Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia
Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Isagro SpA - Aprilia (LT)

Stabilimento di confezionamento: **ZAPI Industrie Chimiche S.p.A** – III Strada, 12 – Conselve (PD)

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ORYTIS® EW

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

ORYTIS® EW Registrazione del Ministero della Sanità n° 13760 del 02/10/2007

Composizione su 100 g:	
Acrinatrina pura	g 7,01% (pari a 75 g/L)
Coformulanti q.b. a	g 100

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 035 19904468
AGRIPHAR ITALIA Srl
via Nino Bixio 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/ 6836207

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PROVALL – St. Marcel – 13367 Marsiglia (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. – III Strada, 12 – Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TAGLIE: 10 – 25 – 50 – 100 - 250 - 500 ML; 1 – 5 – 10 L   Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezioni e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ORYTIS® EW è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. ORYTIS® EW agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITICOLTURA:
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 4 -7 giorni. Bagnare accuratamente la zona dei grappoli impiegando un volume di 500 l/ha di acqua.
Contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni*) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) impiegando un volume di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.
PESCO, SUSINO:
Contro tripide meridionale del pesco (*Taeniothrips meridionalis*) e afidi 42,8-60.0 ml/hl (0,3 l/ha) a bottoni rosa e caduta petali, utilizzando un volume di acqua di 500-700 l/ha.
Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) utilizzando volumi di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro
ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla), FRAGOLA:
Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/Ha) ad inizio infestazione, ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione, curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua.
LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA: Contro acari, tripidi e afidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell'infestazione, utilizzando un volume di 500 litri/ha di acqua.
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI
Contro tripide (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.
Contro acari (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. In entrambi i casi distribuire ORYTIS® EW con un volume di 500 l/ha di acqua.
Effettuare massimo 2 interventi all'anno per coltura o ciclo colturale.
COMPATIBILITÀ: ORYTIS® EW generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PEPERONE E MELANZANA, 7 GIORNI SU FAGIOLO, FAGIOLINO CIPOLLA, 14 GIORNI SU LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO E RUCOLA, 21 GIORNI SU SUSINO, 30 GIORNI SU VITE

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ORYTIS® EW

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

ORYTIS® EW Registrazione del Ministero della Salute n° 13760 del 02/10/2007

Composizione su 100 g:
Acrinatrina pura **g 7,01% (pari a 75 g/L)**
Coformulanti q.b. a **g 100**

Partita n.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fra'elli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468
AGRIPHAR ITALIA Srl
via Nino Bixio 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/ 6836207

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PROVALL – St. Marcel – 13367 Marsiglia (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. – III Strada, 12 – Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TAGLIE:
10 – 25 – 50 – 100 ML

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori **della portata dei bambini**. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere **nell'ambiente**. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ARDENT® E-FLO

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

ARDENT® E-FLO Registrazione del Ministero della Sanità n° 13761 del 02/10/2007

Composizione su 100 g:	
Acrinatrina pura	g 7,01% (pari a 75 g/L)
Coformulanti q.b. a	g 100

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harbøøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PROVALL – St. Marcel – 13367 Marsiglia (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. – III Strada, 12 – Conselve (PD)

TAGLIE: 10 – 25 – 50 – 100 - 250 - 500 ML; 1 – 5 – 10 L

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezioni e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, iporsalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ARDENT® E-FLO è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. ARDENT® E-FLO agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITICOLTURA:
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 4 -7 giorni. Bagnare accuratamente la zona dei grappoli impiegando un volume di 500 l/ha di acqua.
Contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni*) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) impiegando un volume di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.
PESCO, SUSINO:
Contro tripide meridionale del pesco (*Taeniothrips meridionalis*) e afidi 42,8-60,0 ml/hl (0,3 l/ha) a bottoni rosa e caduta petali, utilizzando un volume di acqua di 500-700 l/ha.
Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) utilizzando volumi di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro
ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla), FRAGOLA:
Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/Ha) ad inizio infestazione, ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione, curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua.
LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA: Contro acari, tripidi e afidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell'infestazione, utilizzando un volume di 500 litri/ha di acqua.
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI
Contro tripide (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.
Contro acari (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. In entrambi i casi distribuire ARDENT® E-FLO con un volume di 500 l/ha di acqua.
Effettuare massimo 2 interventi all'anno per coltura o ciclo colturale.

COMPATIBILITÀ: ARDENT® E-FLO generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PEPERONE E MELANZANA, 7 GIORNI SU FAGIOLO, FAGIOLINO CIPOLLA, 14 GIORNI SU LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO E RUCOLA, 21 GIORNI SU SUSINO, 30 GIORNI SU VITE

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ARDENT® E-FLO

Insetticida - Acaricida
Emulsione olio/acqua

ARDENT® E-FLO Registrazione del Ministero della Salute n° 13761 del 02/10/2007

Composizione su 100 g:
Acrinatrina pura g **7,01% (pari a 75 g/L)**
Coformulanti q.b. a g 100

Partita n

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione)
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PROVALL - St. Marcel – 13367 Marsiglia (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. – III Strada, 12 – Conselve (PD)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TAGLIE:
10 – 25 – 50 – 100 ML

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12A04569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 marzo 2012.

Sostituzione di componenti titolari e supplenti della Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 46 del 3 novembre 2010 di ricostituzione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone;

Vista la nota datata 19 marzo 2012 e inviata per fax il 26 marzo 2012 con la quale le OO.SS. (CGIL-CISL-UIL) di Frosinone comunicano congiuntamente la sostituzione dei seguenti membri: Flavio Fareta e Roberto Ferrante Carrante con i sigg. Francesco Chiucchiolo e Alessio Faustini rispettivamente in qualità di membro titolare e membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

I sigg. Francesco Chiucchiolo e Alessio Faustini sono nominati rispettivamente membro titolare e membro supplente in seno alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone in sostituzione dei sigg. Flavio Fareta e Roberto Ferrante Carrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore: PARISI

12A04568

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012.

Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto in particolare l'art. 122, comma 5-*bis*, del predetto codice della strada, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera *b)*, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, prescrive esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 372, comma 2, che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ora assorbiti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio», ed in particolare l'art. 3, comma 4, nella parte in cui rinvia, ai fini dei contenuti della formazione obbligatoria del minore istante l'autorizzazione alla guida accompagnata, ai contenuti di cui all'allegato 4 allo stesso decreto, i cui punti C, D ed E prescrivono esercitazioni di guida in condizioni di visione notturna, su strade extraurbane o su autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, che prevede che il candidato che presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, è esonerato, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 122, comma 5-*bis*, del codice della strada;

Visto l'art. 11-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle quali il minore, nell'esercizio della guida accompagnata, ovvero il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, possono esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna;

Considerato che il citato art. 11-*bis* prescrive, in particolare, che ai predetti conducenti sia fatto divieto di circolare in autostrade con carreggiate a tre o più corsie impegnando altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida sia fatto divieto di trasportare un passeggero diverso dalla persona in funzione di istruttore, al di fuori delle ipotesi di esercitazione con veicolo di un'autoscuola;

Ritenuto, quindi, di procedere alla disciplina delle esercitazioni in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna, tanto ai fini dell'art. 122, comma 5-*bis*, del codice della strada, quanto ai fini del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che dal combinato disposto degli articoli 333, comma 1, 335, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed art. 6, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, deriva che le esercitazioni svolte da autoscuole o centri di istruzione automobilistica devono essere svolte su veicoli dei quali gli stessi devono disporre a titolo di proprietà o leasing, muniti di doppi comandi; che, con riferimento ai soli veicoli multiadattati, è prevista la possibilità che gli stessi, sempreché muniti di doppi comandi, possano essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica da parte di un terzo proprietario che ne autorizzi l'uso e che, infine, solo per l'esame di guida, i veicoli allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, possono essere esonerati dall'obbligo dei doppi comandi;

Ritenuto che la molteplicità degli adattamenti che possono essere prescritti su di un veicolo, in ragione delle varie minorazioni o mutilazioni del conducente che intenda conseguire una patente di categoria B speciale, possono comportare l'impossibilità per quest'ultimo di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 122, comma 5-*bis*, del codice della strada, per non essere il veicolo in disponibilità presso l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, ancorché multiadattato, congruo con le prescrizioni specifiche di allestimento richieste;

Ritenuto, quindi, di dover procedere, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a disciplinare le esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-*bis*, del codice della strada, all'esito delle necessarie modifiche agli articoli 334 e 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, giusta, peraltro, il disposto dell'art. 123, rispettivamente commi 13 e 10, del codice della strada, per gli aspiranti al conseguimento di patente di categoria B speciale;

Decreta:

Art. 1.

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-*bis*, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

3. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.

4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, è conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.

5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.

7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.

8. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.

Art. 2.

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. È fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida di categoria B, presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-*bis*, per gli aspiranti al conseguimento di patenti di guida di categoria B speciale.

Art. 4.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

Allegato 1

PROGRAMMA DELLE ORE DI ESERCITAZIONI DI GUIDA OBBLIGATORIE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B

(Art. 122, co. 5-bis, codice della strada, ed art. 1, co. 1, DM __/__/____)

Modulo	Ore	Obiettivi	Esercitazioni
A	2 ore	La guida in condizioni di visione notturna	Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici.
B	2 ore	Guida su strade extraurbane	Circolare su strade di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 Km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile
C	2 ore	Guida su autostrade o su strade extraurbane	Circolare su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, , circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione.

Allegato 2

LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA

(Art.122, comma 5-bis, del codice della strada ed art. 1, co. 3, del DM n. _____ del __/__/____)

AUTOSCUOLA

COPIA

Autoscuola	
Modulo* : A B C	
Durata della lezione : n. ore _________ min. _______	
Nominativo dell'allievo – UMC di rilascio e Numero autorizzazione ad esercitarsi alla guida	
Nominativo dell'istruttore	
Targa veicolo	Data
Firma istruttore	
Firma allievo per presenza	
* barrare il modulo corrispondente (cfr. programma di cui all'allegato 1 DM n. del __/__/___)	Pag . 01/______

ripiegare lungo questa linea

ORIGINALE RETRO (IL FRONTE E' A CARTA RICALCO)

Autoscuola	
Modulo* : A B C	
Durata della lezione: n. ore _________ min. _______	
Nominativo dell'allievo - UMC di rilascio e Numero autorizzazione ad esercitarsi alla guida	
Nominativo dell'istruttore	
Targa veicolo	Data
Firma istruttore	
Firma allievo per presenza	
* barrare il modulo corrispondente (cfr. programma di cui all'allegato 1 DM n. del __/__/___)	Pag . 01/______

Allegato 3

Autoscuola

ATTESTATO DI FREQUENZA DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA OBBLIGATORIE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B
(Art. 122, co. 5-bis, codice della strada ed art. 1, co. 6, DM __/__/____)

SI ATTESTA CHE

Il/la Sig./a________________________________nat_a _______________Prov ( ), il ___/____/____
residente a ____________________ Prov (__)Via ______________________ n. ____ CAP (______),
iscritto nel Registro di iscrizione al numero _____________ in data ___/____/____, ha frequentato presso questa autoscuola le esercitazioni di guida obbligatorie ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 122, co. 5-bis, codice della strada e di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. _____ del __/__/____ .

Luogo e data

Il titolare dell'autoscuola ovvero il responsabile didattico

(firma)

Timbro dell'autoscuola

12A04779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2012.

Criteri per l'iscrizione di varietà di lino al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 Gennaio 2012, ha espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di lino;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1071, n. 1096, delle varietà di specie di lino è soggetta ai criteri di cui all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla stessa data le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, per quanto specificato nel presente decreto e nell'allegato, non sono più applicabili per le domande di iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie di lino.

Roma, 1° marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETÀ DI LINO

(Linum usitatissimum L.)

Febbraio 2012.

PREMESSA.

I criteri e le procedure per l'iscrizione di varietà di lino sono stati predisposto in collaborazione tra: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, INRAN - ENSE (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) Milano, CRA/CIN e Regione Emilia Romagna.

Parte generale.

1.1.*Gestione delle prove.*

L'esecuzione delle prove per l'iscrizione al registro italiano delle Varietà viene gestita dal Centro di coordinamento, nominato dal MiPAAF che, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, ha il compito di:

esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore,

proporre le località e le varietà testimoni per la prova agronomica,

predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove.

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

ricevimento dei campioni di seme,

reperimento dei campioni di seme di varietà di riferimento,

preparazione degli schemi sperimentali,

preparazione delle schede di raccolta dei dati,

preparazione dei campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attività sperimentale,

effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo,

elaborazione statistica dei risultati ottenuti,

preparazione ed invio dei fascicoli al MiPAAF e alla Commissione Sementi,

preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori,

preparazione ed invio dei rapporti di prova (DUS- report) su richiesta delle autorità di registrazione delle varietà di altri Paesi comunitari o terzi.

Il Centro di coordinamento potrà consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere.

1.2. *Questionario tecnico.*

Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del Questionario tecnico che viene fornito dal costitutore in allegato alla domanda di iscrizione al registro. Il questionario (allegato n. 1) deve indicare per la varietà candidata: genealogia; modalità di selezione, mantenimento e riproduzione; specifici caratteri varietali; utilizzo principale, caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili, informazioni complementari per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà.

Il questionario tecnico di un ibrido deve fornire le informazioni sui relativi componenti ed eventuali linee parentali dei componenti (punto 4 dell'allegato n. 1). In applicazione dell'art. 19, comma 10 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, la parte confidenziale offre ai costitutori di varietà ibride la possibilità di richiedere un trattamento riservato dei dati riguardanti componenti ed eventuali linee parentali (allegato 1.1).

Qualora venga richiesta l'iscrizione di un componente di un ibrido ai sensi dell'art. 15, comma IV, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 si procederà alla sola effettuazione della prova descrittiva.

1.3. *Modalità e tempi per la presentazione della domanda.*

La domanda per l'iscrizione della nuova varietà deve pervenire:

in originale, completa del questionario tecnico, della scheda descrittiva ove disponibile e della restante documentazione necessaria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

in copia alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento;

in copia, al Centro di coordinamento, se diverso dalla Regione sopracitata, completa di questionario tecnico e scheda descrittiva, se disponibile, preferibilmente in formato elettronico, entro il:

15 dicembre - varietà a semina primaverile;

15 luglio - varietà a semina autunnale.

1.4. *Materiale da inviare al Centro di coordinamento.*

Il richiedente deve inviare al centro di coordinamento entro il:

15 gennaio - varietà a semina primaverile;

15 agosto - varietà a semina autunnale;

al primo anno:

per le varietà da olio:

un campione di 3,0 kg di seme della nuova varietà,

0,1 kg per ciascun componente nel caso di varietà ibrida,

0,1 kg per ciascuna delle linee parentali dei componenti;

per le varietà da fibra:

un campione di 9,0 kg di seme della nuova varietà,

0,1 kg per ciascun componente nel caso di varietà ibrida,

0,1 kg per ciascuna delle linee parentali dei componenti;

al secondo anno:

un campione di 3,0 kg di seme della nuova varietà da olio;

un campione di 9,0 kg di seme della nuova varietà da fibra.

Se i componenti e/o le linee sono iscritte o protette in Italia non è richiesto l'invio di seme.

Nel caso che, sui componenti, si renda necessario un ulteriore approfondimento, il Centro di coordinamento, d'intesa con il MiPAAF, può chiedere un nuovo invio di sementi.

Le caratteristiche di germinabilità, purezza specifica e sanità del seme non devono essere inferiori agli standard previsti dalla direttiva 2002/57/CE e successive modifiche.

Le sementi non devono essere conciate, a meno che l'ufficio esaminante permetta o richieda tale trattamento.

Qualora le sementi siano trattate con antiparassitari il costitutore deve indicare: prodotto commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità d'impiego ed allegare la scheda di sicurezza del formulato.

In ogni caso, per l'istituzione delle prove sarà impiegato il seme così come pervenuto.

L'invio del materiale per la prova descrittiva e per la prova agronomica e di utilizzazione della varietà candidata non pregiudica la sua possibile protezione.

1.5. *Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove.*

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno avente condizioni pedo-climatiche più simili a quelle degli areali di maggiore diffusione della specie.

La prova agronomica viene realizzata almeno in tre località/anno.

1.6. *Accertamenti speciali.*

Su richiesta del costitutore (da segnalare al punto 7 del Questionario Tecnico) possono essere effettuati accertamenti speciali purché ritenuti ripetibili e significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF.

1.7. *Durata delle prove.*

Le prove descrittive, agronomiche e gli eventuali accertamenti speciali richiesti dal costitutore vengono effettuate, di norma, in due cicli indipendenti di semina.

2. *Prova descrittiva.*

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della nuova varietà mediante l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità.

Detta prova è effettuata sulla nuova varietà e, nel caso di ibrido, anche sui relativi componenti e parentali dei componenti. La prova comprende allevamento parcellare in campo per il rilievo dei caratteri morfo-fisiologici.

2.1. *Condizioni della prova.*

La prova viene realizzata per ogni ciclo di semina sulla nuova varietà e sui componenti e parentali dei componenti degli ibridi. Come minimo detta prova deve includere almeno 500 piante per replica, seminate in almeno due repliche.

Le osservazioni dei caratteri che prevedono misurazioni o conteggi devono essere fatte su 20 piante o parti di 20 piante per replica.

Le dimensioni delle parcelle debbono essere tali che piante o parti di piante possano essere rimosse senza pregiudicare le osservazioni che devono essere fatte fino alla fine del ciclo.

Nel secondo ciclo di semina, una replica della nuova varietà dovrà essere affiancata da almeno due file allestite con il seme del primo ciclo per un confronto dei materiali genetici inviati nel biennio.

Le tecniche colturali da adottarsi nel campo prova devono assicurare un ottimale sviluppo delle piante al fine di una migliore espressione dei caratteri.

2.2. *Collezione di riferimento e scelta dei testimoni vedeteli.*

Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione è costituita da:

materiale vegetale di propagazione;

schede descrittive;

documentazione fotografica della varietà negli stadi più significativi dello sviluppo;

ogni altra utile informazione.

La collezione comprende:

varietà iscritte o protette a livello comunitario;

varietà protette negli stati aderenti all'UPOV;

ogni altra varietà di comune conoscenza;

i componenti ed i parentali dei componenti delle varietà ibride di comune conoscenza.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificate le varietà testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.

I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori in funzione dei progressi del breeding e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

2.3. *Raggruppamento delle varietà.*

Sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico e al fine di facilitare la valutazione della distinguibilità, le varietà candidate devono essere raggruppate sulla base dei seguenti caratteri CPVO:

petalo: colore della corolla (carattere 10);

capsula: filiazione dei falsi setti (carattere 14);

stelo: lunghezza dal cotiledone fino alla prima ramificazione (carattere 19);

seme: colore (carattere 22).

2.4. *Valutazione della distinguibilità.*

Una nuova varietà è considerata distinta se essa si differenzia chiaramente per uno o più caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione.

L'elenco dei caratteri morfo-fisiologici è riportato nell'allegato 2.

Per valutare la distinguibilità delle varietà ibride si effettua un esame preliminare sulla base delle linee parentali e della formula secondo le seguenti modalità:

descrizione delle linee parentali con i caratteri della scheda di cui all'allegato n. 2;

controllo dell'originalità dei componenti comparati con quelli più simili in confronto con la collezione di riferimento;

verifica dell'unicità della formula dell'ibrido rispetto a quelle degli ibridi di comune conoscenza;

valutazione della distinguibilità dell'ibrido con quelli di formula similare.

2.4.1. *Caratteri qualitativi.*

Nel caso di caratteri qualitativi ovvero non misurabili quantitativamente, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

2.4.2. *Caratteri quantitativi.*

Nel caso di caratteri che mostrano una scala continua di espressione, sia che questa possa essere osservata o in altri casi misurata, due varietà sono considerate differenti se l'espressione del carattere differisce di almeno uno stato di espressione.

2.5. *Valutazione dell'omogeneità.*

L'omogeneità è valutata mediante l'osservazione visiva e l'individuazione di piante fuori tipo.

Il numero di piante fuori tipo in un campione di 500 piante o parti di piante non deve superare 9 in 500 (popolazione standard dell'1% con una probabilità di accettazione ≥ 95%) con l'eccezione del carattere che valuta le varietà bianco/colorate dove il numero dei fuori tipo in un campione di 500 piante o parti di piante non deve superare 2 in 500 (popolazione standard dell'0,1% con una probabilità di accettazione ≥ 95%).

La varietà è considerata omogenea quando il numero di piante fuori tipo è minore o uguale al valore soglia riportato nelle seguenti tabelle:

TABELLA *1*

Popolazione standard 1%
con probabilità di accettazione ≥ 95%

Numero di piante per parcella	Giudizio negativo se il totale dei fuori tipo è superiore a:
da 400 a 471	8
da 472 a 544	9
da 545 a 618	10
da 619 a 694	11
da 695 a 771	12
da 772 a 848	13
da 849 a 927	14
da 928 a 1006	15
da 1007 a 1085	16
da 1086 a 1166	17
da 1167 a 1246	18
da 1247 a 1328	19
da 1329 a 1410	20
da 1411 a 1492	21
da 1493 a 1575	22

TABELLA *2*

Popolazione standard 0,1%
con probabilità di accettazione ≥ 95%

Numero di piante per parcella	Giudizio negativo se il totale dei fuori tipo è superiore a:
da 0 a 51	0
da 52 a 355	1
da 356 a 818	2
da 819 a 1367	3
da 1368 a 1971	4
da 1972 a 2614	5

2.6. *Valutazione della stabilità.*

Una varietà è considerata sufficientemente stabile quando non c'è evidenza che indichi una mancanza di omogeneità.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e distinguibilità e non sussistono differenze significative tra il materiale inviato per il primo ciclo con quello del secondo.

2.7. *Scheda descrittiva.*

Nell'allegato n. 2 viene riportata la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare per le nuove varietà e er i componenti ed i relativi parentali dei componenti.

La lista fa riferimento alla linea guida del CPVO, così come previsto dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e successive modificazioni, recepita con decreto ministeriale 14 gennaio 2004 e successive modificazioni.

Nell'allegato n. 3 sono riportate le spiegazioni ed i metodi di osservazione dei caratteri.

3. *Prova agronomica.*

Scopo della prova agronomica è quello di valutare per ciascuna varietà le caratteristiche agronomiche, resistenza agli stress biotici e abiotici, le potenzialità produttive e l'adattabilità agli areali di coltivazione, nonché, su indicazione del costitutore, particolari attitudini della varietà.

3.1. *Testimoni varietali: criteri di scelta.*

La varietà in iscrizione dovrà essere confrontata con varietà di riferimento scelte tra le varietà più diffuse e rappresentative negli ambienti di coltivazione italiani. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costitutore nel questionario tecnico. Tale specificità dovrà tenere conto della tipologia di utilizzazione, delle caratteristiche qualitative e merceologiche, della classe di precocità e di altri caratteri bio-agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della potenzialità produttiva e del tipo di utilizzazione, nonché di caratteristiche specifiche segnalate dal costitutore e ritenute di significativo interesse.

I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori, in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

3.2. *Località: criteri di scelta.*

Le località di prova dovranno essere scelte nell'ambito degli areali pedoclimatici di maggiore diffusione della specie.

3.3. *Modalità di realizzazione della prova.*

Le modalità di realizzazione della prova agronomica, a seconda della destinazione d'uso, sono riportate, rispettivamente, nell'allegato n. 4 e nell'allegato n. 5.

In ogni località di prova dovrà essere adottata la tecnica di ordinaria coltivazione della specie.

3.4. *Determinazioni qualitative.*

Scopo delle determinazioni qualitative è la valutazione dell'utilizzazione della produzione secondo gli usi standard per la specie. Le analisi previste e le metodiche di riferimento sono riportate negli allegati n. 7 e n. 8.

3.5. *Valutazione dei risultati agronomici e limiti di ammissibilità.*

I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati nell'allegato n. 6.

4. *Iscrizione con un anno di prove sotto sorveglianza ufficiale.*

Al fine di abbreviare i tempi per iscrivere una varietà al registro, il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà ad un solo anno di prove ufficiali ed effettuando direttamente un primo anno sotto sorveglianza ufficiale.

In questo caso e fin dal 1° anno di prove, il costitutore deve:

inviare la domanda di iscrizione entro le date e secondo le modalità previste al punto 1.3;

indicare che intende avvalersi della possibilità fornita dal presente paragrafo,

comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e agronomiche e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le analisi di qualità,

deve inviare al Centro di coordinamento entro le date previste dal punto 1.4 un campione di 0,1 kg semi per la varietà e 0,050 kg semi per ciascun componente e parentali dei componenti.

Il costitutore, inoltre, deve comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove.

Le prove condotte dal costitutore devono essere eseguite in conformità ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali, il numero e la distribuzione delle località. Il Centro di coordinamento provvederà ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore.

Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale), oltre alla conferma della domanda di iscrizione, che dovrà pervenire entro le date definite ai destinatari indicati al punto 1.3, dovranno essere inviati:

i risultati della prova descrittiva effettuata secondo le modalità indicate al punto 2 e le valutazione dell'omogeneità;

i risultati della prova agronomica sulla varietà eseguita secondo il protocollo d'esame riportat nell'allegato n. 4 o 5;

i risultati delle determinazioni qualitative eseguite secondo le metodiche di riferimento riportate nell'allegato n. 7 o 8;

i risultati di eventuali accertamenti speciali.

Al Centro di coordinamento i risultati delle prove devono essere inviati in forma elettronica. Per l'anno di prova ufficiale il costitutore deve inviare entro le date definite il seguente materiale:

2 kg di seme della nuova varietà;

0,2 kg per ciascun componente nel caso di varietà ibrida;

0,2 kg per ciascuna delle linee parentali dei componenti.

Qualora risultino discrepanze tra i risultati dei due anni di prova, il MiPAAF, su parere della commissione sementi, d'intesa con il costitutore, dispone l'effettuazione di un ulteriore anno di prova.

5. *Rapporti con il costitutore.*

Il costitutore deve essere informato tempestivamente dal Centro di coordinamento di problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove.

Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varietà verranno messi a disposizione del costitutore interessato.

Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varietà verranno messi a disposizione del costitutore interessato dopo le valutazioni della Commissione Sementi.

6. *Costi delle prove.*

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati nell'allegato n. 9.

Eventuali accertamenti speciali, di cui al punto 1.6 sono definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF; la loro effettuazione è subordinata all'accettazione da parte del costitutore delle condizioni definite dal protocollo per l'esecuzione dell'accertamento speciale e del relativo costo.

Qualora il costitutore si avvalga della possibilità di cui al precedente punto 4 il costo, relativamente all'anno di, prova realizzato a sua cura, è limitato alla spesa di coordinamento.

Allegato 1

QUESTIONARIO TECNICO

(Riferimento: CPVO TP/057/1 Final del 21.03.2007)

1.	**SPECIE: LINO – *Linum usitatissimum* L.**				
2.	**RICHIEDENTE – indicare se diverso dal costitutore: SI ☐ NO ☐**				
	Nome:				
	Indirizzo:				
	N° telefono		N° fax:		e-mail:
3.	**DENOMINAZIONE PROPOSTA O RIFERIMENTO DEL COSTITUTORE**				
	La denominazione è : un codice (C) ☐ o un nome di fantasia (F) ☐				
	La denominazione è : provvisoria ☐ definitiva ☐				
4.	**GENEALOGIA ED INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SELEZIONE, MANTENIMENTO E RIPRODUZIONE DELLA VARIETÀ**				
4.1	Origine				
	a) plantula (indicare i parentali)	☐			
	b) mutazione (indicare i parentali)	☐			
	c) scoperta (indicare dove, quando e come la varietà si è sviluppata)	☐			
	d) altro (specificare)	☐			
4.2	Metodo di propagazione				
	a) propagazione vegetativa	☐			
	b) propagazione in vitro	☐			
	c) seme	☐			
	d) altro (specificare)	☐			
4.3	Altre informazioni				
	Varietà propagata per seme: metodo di produzione				
	a) autoimpollinazione	☐			
	b) impollinazione incrociata (fornire i dettagli)	☐			
	c) ibrido (fornire i dettagli)	☐			
4.4	Origine geografica della varietà: indicare la regione e il Paese in cui la varietà è stata incrociata o scoperta e sviluppata				
4.5	Le informazioni sui dati relativi ai componenti delle varietà ibride, ivi comprese quelle relative alla loro coltivazione dovranno essere trattate in maniera confidenziale? [ ] Si [ ] No Se si, pregasi dettagliare questa informazione nell'apposito formulario riguardante le informazioni confidenziali. Se no, pregasi fornire di seguito le informazioni sui dati relativi ai componenti delle varietà ibride ivi comprese quelle relative alla loro coltivazione				

	Schema di ottenimento (indicare per primo il componente femminile)			
5	**CARATTERI VARIETALI DA INDICARE (IL NUMERO TRA PARENTESI SI RIFERISCE AL CORRISPONDENTE CARATTERE DEL CPVO-TP/057/1; SI PREGA DI INDICARE LO STATO DI ESPRESSIONE CHE MEGLIO CORRISPONDE).**			
	Carattere			Varietà di riferimento
5.1	Petalo: colore della corolla (a pieno sviluppo)			
(10)	bianco	1	☐	Belinka (LT); Laser (ST)
	rosa	2	☐	
	rosso-violetto	3	☐	Adelie (LT); Olivette (ST)
	violetto	4	☐	Viola(LT); Hungarian Gold (ST)
	blu-violetto	5	☐	Hermes (LT); Niagara (ST)
	blu medio	6	☐	Escalina (LT); Barbara (ST)
	blu pallido	7	☐	Melina (LT); Biltstar (ST)
5.2	Capsula: ciliazioni dei falsi setti			
(14)	assente	1	☐	Escalina (LT); Laser (ST)
	presente	9	☐	Mikael (ST); Baikal (ST)
5.3	Stelo: lunghezza dal cotiledone fino alla prima ramificazione			
(19)	molto corto	1	☐	
	corto	3	☐	
	medio	5	☐	
	lungo	7	☐	
	molto lungo	9	☐	
5.4	Seme: colore			
(22)	verde	1	☐	
	giallo	2	☐	Windermere (ST)
	marrone	3	☐	Escalina (LT); Oliver (ST)
5.5	Utilizzo principale			
	fibra		☐	
	olio		☐	
	fibra e olio		☐	

6. VARIETÀ SIMILI E CARATTERI CHE LI DISTINGUONO DA ESSE

(con riferimento all'elenco dei caratteri ed alla classificazione riportata nella scheda descrittiva)

Denominazione della/e varietà simile/i	Carattere in cui la/e varietà simile/i è/sono differente/i (1)	Classe di espressione della/e varietà simile/i	Classe di espressione della/e varietà candidata/e

(1) nel caso in cui lo stato di espressione sia lo stesso per entrambe le varietà, indicare la grandezza della differenza.

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PER LA DETERMINAZIONE DEI CARATTERI DISTINTIVI DELLA VARIETA' (vedi punto 1.6 del protocollo)

7.1 Resistenza a parassiti e malattie

7.2 Condizioni speciali per l'esame della varietà

[ ] SI, prego specificare

[ ] NO

7.3 Epoca di semina

Autunno [ ]

Primavera [ ]

7.4 Altre informazioni

[ ] SI, prego specificare

[ ] NO

8. Richiesta informazioni su OGM

La varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato così come definito dall'articolo 2 (2) della direttiva del consiglio CE/2001/18 del 12/03/2001 ?

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione cui il relativo evento fa riferimento.

9. La varietà è destinata ad essere impiegata come alimento ricadente nel campo di applicazione del Reg. CE 1829/2003 e successive modifiche? SI ☐ NO ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento

	Dichiaro che per quanto a mia conoscenza le informazioni fornite nel presente questionario sono complete e corrette.
	Luogo e data Firma e Timbro

Allegato 1.1

Riferimento domanda n°

(solo per uso ufficio)

QUESTIONARIO TECNICO

Parte confidenziale
(Pertinente unicamente per le linee parentali di varietà ibride)

1. Il Richiedente: Nome e indirizzo

2. Designazione provvisoria della varietà (riferimento del costitutore)

3. Informazioni sui dati relativi ai componenti delle varietà ibride inclusi i dati sulla loro coltivazione (es. data di semina).

Schema di ibridazione (indicare per primo il componente femminile)

Si richiede che le informazioni fornite siano trattate in modo confidenziale evitando ogni diffusione dei dati relativi ai componenti, inclusa la loro coltivazione.

Data: Firma:

Allegato 2

SCHEDA DESCRITTIVA

Nome scientifico della specie:	*Linum usitatissimum L.* - *Lino*
Denominazione varietale:	
Costitutore:	
Responsabile conservazione in purezza:	
Rappresentante in Italia:	
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova di iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documento CPVO:	TP/057/1 Final del 21.03.2007
Data e riferimento documento UPOV:	TG/57/6 del 20.10.1995

N°	CPVO	UPOV	Stadio [1] Metodo		Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento [2]
1.	1.	5.	55 - VG		Petalo: colore della corona allo stadio di bottone fiorale		
				1	bianco	☐	Belinka (LT); Laser (ST)
				2	rosa	☐	Hella (ST)
				3	blu violetto	☐	Ariane (LT); Biltstar (ST)
				4	violetto	☐	Lorea (LT);Early Bird (ST)
				5	Altro colore	☐	
2.	2.	15.	61 - VG		Epoca di inizio fioritura (primo fiore aperto sul 10% delle piante)		
				1	molto precoce	☐	Mikael (ST)
				3	precoce	☐	Biltstar (ST)
				5	medio	☐	Viking (LT); Alaska (ST)
				7	Tardivo	☐	Argos (LT); Lola (ST)
				9	molto tardivo	☐	Drakkar (LT); Polar (ST)
3.	3.	1.	61 - 65		Pianta: altezza naturale incluse le ramificazioni		
(+)			MG	1	molto bassa	☐	Oural (ST)
				3	bassa	☐	Barbara (ST)
				5	media	☐	Hella (ST)
				7	alta	☐	Viking (LT)
				9	molto alta	☐	Alizee (LT)
4.	4.	3.	61 - 65		Fiore: taglia della corolla (a inizio fioritura)		
			MS	3	piccola	☐	Laser (ST); Viking (LT)

N°	CPVO	UPOV	Stadio [1] Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento [2]
				5 media	☐	Ingot (ST)
				7 grande	☐	Juliet (ST)
5.	5.		61 - 65 MS	Solo varietà con stelo lungo e seme marrone: Fiore:lunghezza del petalo		
				3 corta	☐	Diane (LT)
				5 media	☐	Escalina (LT)
				7 lunga	☐	Mikael (ST)
6.	6.		61 - 65 MS	Solo varietà con stelo lungo e seme marrone Fiore: larghezza del petalo		
				3 stretta	☐	Diane (LT)
				5 media	☐	Hella (ST)
				7 larga	☐	Mikael (ST); Evelin (LT)
7.	7.		65 -VG	Solo varietà con stelo lungo e seme marrone Fiore: rapporto lunghezza / larghezza del petalo		
				3 piccolo	☐	Mikael (ST)
				5 medio	☐	Alizee (LT
				7 grande	☐	Electra (LT)
8. (+)	8.		65 -VG	Fiore: cuore della corolla		
				1 assente	☐	Laser (LT)
				9 presente	☐	Ecole (ST); Hermes (LT)
9. (+)	9.		65 - VG	Fiore: forma del cuore della corolla (solo fiori colorati)		
				1 rotonda	☐	Barbara (ST)
				2 da circolare a pentagonale	☐	Ecole (ST)
				3 pentagonale	☐	Baikal (ST); Hermes (LT)
10.	10.	6.	65 - VG	Petalo:colore della corolla (a pieno sviluppo)		
				1 bianco	☐	Belinka (LT); Laser (ST)
				2 rosa	☐	
				3 rosso-violetto	☐	Adelie (LT); Olivette (ST)
				4 violetto	☐	Viola(LT);Hungarian G.(ST)
				5 blu-violetto	☐	Hermes (LT); Niagara (ST)
				6 blu medio	☐	Escalina (LT); Barbara (ST)
				7 blu pallido	☐	Melina (LT); Biltstar (ST)
11.	11.	8.	61 - 65 VG	Stami:colore della parte distale del filamento (immediatamente dopo l'apertura del fiore)		
				1 solo bianco	☐	Belinka (LT); Laser (ST)
				2 solo blu	☐	Bilton (ST)
				3 parte distale blu	☐	Escalina (LT); Gemini (ST)
				4 solo violetto	☐	

N°	CPVO	UPOV	Stadio [1] Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento [2]
				5	parte distale violetta	☐	
12.	**12.**	**9.**	**61 - 65**	**Antere: colore (come per 10)**			
			VG	1	giallastro	☐	Laser (ST)
				2	rosa	☐	
				3	grigiastro	☐	Opaline (LT)
				4	bluastro	☐	Escalina (LT); Bilton (ST)
13.	**13.**	**10.**	**61 - 65**	**Stilo: colore**			
			VG	1	bianco	☐	Belinka (LT); Abacus (ST)
				2	giallo alla base	☐	
				3	giallo	☐	
				4	blu alla base	☐	
				5	blu	☐	
14.	**14.**	**12.**	**81 - 99**	**Capsula: ciliazioni dei falsi setti**			
			VG	1	assente	☐	Escalina (LT); Laser (ST)
				9	presente	☐	Mikael (ST); Baikal (ST)
15.	**15.**	**11.**	**81 - 99**	**Capsula: taglia**			
			VG	1	molto piccola	☐	Mac Gregor (ST)
				3	piccola	☐	Lorea(LT); Gold M. (ST)
				5	media	☐	Jupiter (ST)
				7	grande	☐	Baskerville (ST)
				9	molto grande	☐	Agristar (ST)
16.	16.		89 - MS	Solo varietà con stelo lungo e seme marrone **Capsula: lunghezza (parte più lunga)**			
				3	corta	☐	Hermes (LT)
				5	media	☐	Escalina (LT)
				7	lunga	☐	Viking (LT)
17.	17.		89 - MS	Solo varietà con stelo lungo e seme marrone **Capsula: larghezza (parte più larga)**			
				3	stretta	☐	Electra (LT)
				5	media	☐	Hermes (LT)
				7	larga	☐	Viking (LT)
18.	18.		89 - MS	Solo varietà con stelo lungo e seme marrone **Capsula: rapporto lunghezza/ larghezza**			
				3	piccolo	☐	Diane (LT)
				5	medio	☐	Viking (LT)
				7	grande	☐	Melina (LT)
19. (+)	19.	2.	89 - 99 MS	**Stelo: lunghezza dal cotiledone fino alla prima ramificazione (a completo sviluppo)**			
				1	molto corto	☐	

N°	CPVO	UPOV	Stadio (1) Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento (2)
				3	corto	☐	
				5	medio	☐	
				7	lungo	☐	
				9	molto lungo	☐	
20. (+)	20.		89 - 99 MS	**Stelo: lunghezza dal cotiledone alla capsula apicale (a completo sviluppo)**			
				1	molto corto	☐	
				3	corto	☐	Barbara (ST)
				5	medio	☐	Hella (ST)
				7	lungo	☐	Viking (LT)
				9	molto lungo	☐	Alizee (LT)
21.	**21.**	**13.**	**99 - MG**	**Seme: peso di 1000 semi**			
				1	molto basso	☐	Marylin (LT); Ingot (ST)
				3	basso	☐	Oliver (ST)
				5	medio	☐	Talon (ST)
				7	alto	☐	Juliet (ST)
				9	molto alto	☐	Master (ST)
22.	**22.**	**14.**	**99 - VG**	**Seme: colore**			
				1	verde	☐	
				2	giallo	☐	Windermere (ST)
				3	marrone	☐	Escalina (LT); Oliver (ST)

(1) Lo stadio ottimale di osservazione è spiegato nell'allegato 1 in " Spiegazioni e Metodi "
(2) Varietà di riferimento indicate con (LT) si riferiscono al gruppo di varietà con lunghezza del fusto da lungo a molto lungo e colore del seme marrone; (ST) si riferisce a varietà con lunghezza del fusto da molto corto a corto o medio-lungo.
Le varietà di riferimento sono indicative e altre possono essere utilizzate.

ALLEGATO 3

Spiegazioni e metodi

Metodo di osservazione dei caratteri

MG	Misurazione singola di un gruppo di piante o parti di piante per la valutazione della distinguibilità
MS	Misurazione di un numero di piante singole o parti di piante per la valutazione della distinguibilità
VG	Valutazione visiva di una singola osservazione di un gruppo di piante o di parti di piante per la valutazione della distinguibilità

Raggruppamento carattere 19: Stelo: lunghezza dal cotiledone alla prima ramificazione

Per attribuire la varietà al raggruppamento appropriato è necessario impiegare gli stessi criteri utilizzati per la distinguibilità. . Dato che questo è un carattere quantitativo le differenze richieste sono due classi di espressione. Ciò porta alla costituzione di tre gruppi, due distinti agli estremi della scala e uno intermedio:
a.) classi 1 – 3 = varietà di tipo corto
b.) classi 7 – 9 = varietà di tipo lungo
c.) classi 4 – 6 = varietà di tipo intermedio
Varietà candidate che sono descritte in a.) non dovrebbero essere coltivate nel gruppo b.)
Varietà candidate che sono descritte in b.) non dovrebbero essere coltivate nel gruppo a.)
Varietà candidate che sono descritte in c.) dovrebbero essere coltivate:
nel gruppo a.) se la loro classe è 4 o 5;
nel gruppo b.) se la loro classe è 5 o 6;

	Tipi corti			tipi medi			tipi lunghi		
classi	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ad. 3 e 19 e 20: Pianta: altezza naturale (carattere 3); Stelo: lunghezza dal cotiledone fino alla prima ramificazione (carattere 19) e dal cotiledone alla capsula apicale (carattere 20).Per il carattere 20 la capsula all'apice dello stelo principale è considerata la capsula più alta; la capsula più alta, spesso, non è quella situata su una delle ramificazioni laterali.

Pianta: altezza
naturale
(n. 3)
Stelo: lunghezza
dal cotiledone
alla capsula
apicale (n. 20)
Stelo: lunghezza
dal cotiledone
fino alla prima
ramificazione
(n. 19)

Ad 8: Fiore : cuore della corolla

assente

Ad 9: Fiore: forma del cuore della corolla

1	2	3
rotonda	da circolare a pentagonale	pentagonale

Stadi di crescita del *Linum usitatissimum* L. adattate alla scala BBCH

Stadio 0	Germinazione
00	seme secco
01	inizio dell'imbibizione del seme
05	emergenza della radichetta (radice) dal seme
09	emergenza, il coleoptile esce dalla superficie del suolo
Stadio 1	Sviluppo delle foglie (germoglio principale)
11	prima foglia vera dischiusa
12	due foglie vere dischiuse
15	cinque foglie vere dischiuse
__	gli stadi continuano fino allo stadio 19
Stadio 3	Allungamento dello stelo, sviluppo del germoglio (germoglio principale)
31	stelo, al 10% della lunghezza finale (diametro)
32	stelo al 20% della lunghezza finale (diametro)
	gli stadi continuano fino alla lunghezza massima dello stelo allo stadio 39
Stadio 5	Emergenza dell'infiorescenza (germoglio principale) / capolino
51	gemme fiorali visibili
55	primi fiori visibili (ancora chiusi)
59	primi petali fiorali visibili
Stadio 6	Fioritura (germoglio principale)
60	primi fiori aperti (sporadici)
61	inizio della fioritura: 10% di fiori aperti
65	fioritura piena: 50% di fiori aperti
69	fine della fioritura: allegagione visibile
Stadio 7	Sviluppo delle capsule
71	il 10% delle capsule ha raggiunto la dimensione finale
75	il 50% delle capsule ha raggiunto la dimensione finale
79	quasi tutte le capsule hanno raggiunto la dimensione finale
Stadio 8	Maturazione di frutto e seme
81	inizio della maturazione o della colorazione delle capsula
85	sepali e capsule di colore giallo
89	maturazione piena, capsula e seme mostrano il colore della piena maturazione
Stadio 9	Senescenza
99	raccolta di piante e/o semi

Allegato n. 4

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA PER LE VARIETÀ DA OLIO

Numero dei campi prova

I campi prova dovranno essere almeno tre e dovranno essere ubicati negli areali di maggiore diffusione della specie.

Varietà testimoni

Le varietà testimoni dovranno

- essere almeno in numero di due
- comprendere diverse classi di precocità
- essere riviste periodicamente (vedere punto 3.1).

Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate, possibilmente, con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con tre repliche. Ogni campo dovrà includere gli stessi testimoni di riferimento.

La superficie della parcella dovrà essere di 14 m^2 con almeno 8 file continue distanziate di circa 15 cm .

La dose di semina verrà determinata in modo tale da garantire un investimento alla raccolta di circa:

- 700 piante/ m^2 per le varietà a semina primaverile ;
- 500 piante/ m^2 per le varietà a semina autunnale.

Le parcelle dovranno essere protette per evitare o limitare i danni da uccelli.

I rilievi da effettuare in ogni campo prova dovranno comprendere almeno:

- data di emergenza (50% delle piante con cotiledoni aperti);
- stima dell'investimento all'emergenza utilizzando la seguente scala di riferimento:
  - 0 manca 76 – 100 % di piante
  - 1 manca 61 – 75 % di piante
  - 2 manca 51 – 60 % di piante
  - 3 manca 41 – 50 % di piante
  - 4 manca 31– 40 % di piante
  - 5 manca 21 – 30 % di piante
  - 6 manca 11 – 20 % di piante
  - 7 manca 6 – 10 % di piante

- 8 manca 1 – 5 % di piante
- 9 emergenza di tutta la semente impiegata;

- stima dei danni da freddo a fine inverno (per le varietà a semina autunnale) utilizzando la seguente scala di riferimento:
  - 0 nessun danno
  - 1 presenza di ingiallimenti
  - 2 diffuso ingiallimento
  - 3 ustione su qualche apice
  - 4 ustione su qualche apice e foglie
  - 5 ustione delle foglie
  - 6 morte 1 – 5 % delle piante
  - 7 morte 6 – 15 % delle piante
  - 8 morte 16 – 50 % delle piante manca
  - 9 morte di oltre il 50 % delle piante;
- data di maturazione completa;
- intervallo emergenza-maturazione completa (giorni);
- data di raccolta (giorni dall'inizio dell'anno);
- piante allettate alla raccolta (stima percentuale);
- piante danneggiate da cause biotiche alla raccolta (stima percentuale);
- suscettibilità a malattie fungine (valutare la presenza di sintomi riconducibili alla malattia utilizzando la seguente scala di riferimento:
  - 0 assenza di sintomi
  - 1 presenza sporadica di sintomi
  - 2 presenza limitata di sintomi ritenuta non influenzante la produzione
  - 3 – 4 – 5 presenza crescente di sintomi con danni produttivi;
- produzione di seme per parcella (raccolta di tutte le piante comprese nella superficie parcellare; nel caso di raccolta manuale dovrà essere simulata la raccolta meccanica che implica di non raccogliere le piante completamente allettate; detta produzione è espressa in kg con due decimali);
- umidità alla raccolta (% di umidità determinata subito dopo la pesatura della produzione; è ammesso l'uso di apparecchiature per determinazioni rapide);
- resa in seme al 9% di umidità (t/ha):
- contenuto di olio nel seme (% su sostanza secca);
- produzione di olio per unità di superficie (kg/ha).

Allegato n. 5

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA

PER LE VARIETÀ DA FIBRA

Numero dei campi prova

I campi prova dovranno essere almeno tre e dovranno essere ubicati negli areali di maggiore diffusione della specie.

Varietà testimoni

Le varietà testimoni dovranno:

- essere almeno in numero di due
- essere riviste periodicamente (vedere punto 3.1).

Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate, possibilmente, con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con tre repliche. Ogni campo dovrà includere gli stessi testimoni di riferimento.

La superficie della parcella dovrà essere di circa 14 m^2 con almeno 12 file continue distanziate di 10 cm tra le file. La dose di semina verrà determinata in modo tale da garantire un' investimento alla raccolta di 2000 piante/ m^2 sia per le varietà a semina primaverile che autunnale.

Le parcelle dovranno essere protette per evitare o limitare i danni da uccelli.

I rilievi da effettuare in ogni campo prova dovranno comprendere almeno:

- data di emergenza (50% delle piante con cotiledoni aperti);
- stima dei danni da freddo a fine inverno (per le varietà a semina autunnale) utilizzando la seguente scala di riferimento:
  - 0 nessun danno
  - 1 presenza di ingiallimenti
  - 2 diffuso ingiallimento
  - 3 ustione su qualche apice
  - 4 ustione su qualche apice e foglie
  - 5 ustione delle foglie
  - 6 morte 1 – 15 % delle piante
  - 7 morte 6 – 15 % delle piante

- 8 morte 16 – 50 % delle piante manca
- 9 morte di oltre il 50 % delle piante;

- data di maturazione verde-gialla degli steli (quando un terzo della pianta è defogliata e gli steli hanno una colorazione verde-gialla);
- intervallo emergenza-maturazione verde-gialla degli steli (giorni);
- data di raccolta (giorni dall'inizio dell'anno);
- piante allettate alla raccolta (percentuale);
- piante danneggiate da cause biotiche alla raccolta (percentuale);
- suscettibilità a malattie fungine (valutare la presenza di sintomi riconducibili alla malattia utilizzando la seguente scala di riferimento:
  - 0 assenza di sintomi
  - 1 presenza sporadica di sintomi
  - 2 presenza limitata di sintomi ritenuta non influenzante la produzione
  - 3 – 4 – 5 presenza crescente di sintomi con danni produttivi;
- numero di piante rilevato all'estirpo in un'area di 1 m^2 per parcella ;
- numero di steli per pianta rilevato all'estirpo in un'area di 1 m^2 per parcella ;
- peso biomassa della parcella (kg);
- peso degli steli defogliati e privati delle capsule seminifere (kg);
- peso delle foglie e delle capsule seminifere (kg);
- produzione di seme per parcella (kg);
- peso della fibra grezza per parcella (kg) dopo processo di macerazione e stigliatura;
- contenuto percentuale in fibra per parcella (massa secca di stigliato su massa secca di paglia macerata);
- lunghezza delle fibre determinata su un campione di 100 grammi (cm).

Allegato n. 6

VALUTAZIONE DEI RISULTATI AGRONOMICI E LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Dall'analisi dei dati ottenuti verrà espresso, per ogni varietà candidata, un valore agronomico e di utilizzazione.

I dati della produzione saranno sottoposti ad analisi statistica della varianza e la varietà candidata sarà confrontata con la media dei testimoni di riferimento. La valutazione agronomica sarà positiva quando la media del biennio della produzione di olio o di fibra (t/ha) della varietà candidata è statisticamente superiore o uguale alla media dei testimoni di riferimento ($P \leq 0,05$).

Allegato n. 7

PROTOCOLLO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN OLIO E DELLA COMPOSIZIONE ACIDICA DELLE VARIETÀ DI LINO

Le analisi standard richieste sul seme sono relative a:

- contenuto in olio;
- composizione acidica

Il contenuto in olio deve essere rilevato, per ciascuna delle tre località della prova agronomica , su un campione medio delle tre repliche di 50 grammi. Il valore deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca.

La composizione acidica deve essere determinata su un campione di 50 g proveniente dalla prova descrittiva.

Le metodiche di riferimento sono quelle riportate nelle seguenti norme:

- UNI EN ISO 5508: 1998 – Oli e grassi animali e vegetali - Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;
- UNI EN ISO 5509: 2001 – Oli e grassi animali e vegetali - Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi
- UNI 22605:1992 – Semi e frutti oleaginosi e derivati. Sostanze proteiche vegetali. Determinazione della sostanza grassa.;

Allegato n. 8

PROTOCOLLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESA IN FIBRA

Preparazione dei campioni

Per ogni parcella si individua un'area di saggio di 0.50 x 0.50m, da cui si estirpano tutte le piante, che vengono poi essiccate in campo. Si estraggono quindi gli steli tagliando i fusti in corrispondenza del colletto e della ramificazione più bassa, pesando alla fine il totale degli steli ottenuti.

Per ogni campione così formato si scelgono 50 piante, avendo cura di mantenere la massima omogeneità nel diametro degli steli, scartando quelli troppo fini o troppo spessi. Il sub-campione ottenuto dovrà essere poi pesato.

Macerazione

Ciascun campione di 50 steli viene posto all'interno di un contenitore cilindrico di materiale non metallico, che viene riempito con acqua potabile e chiuso con un tappo ad hoc. Si deve aver cura che gli steli siano interamente sommersi. I contenitori così approntati vengono inseriti in un incubatore a temperatura di 25 °C. Nei successivi 5-6 giorni viene monitorato il processo di macerazione, valutando il grado di separazione delle fibre e l'elementarizzazione delle fibre stesse.

Una volta raggiunto la macerazione ottimale, i campioni vengono estratti dai relativi contenitori, lavati a lungo in acqua corrente e posti ad asciugare in stufa a 65 °C. Successivamente, gli steli di ciascun campione vengono stigliati manualmente; le due componenti così ottenute (fibra e residuo di stigliatura) vengono riposte in stufa per eliminarne l'umidità assorbita dall'aria durante la stigliatura e, quindi, pesate.

Per ogni ripetizione si procede infine al calcolo del contenuto in fibra e della resa per superficie, con le formule seguenti:

Contenuto in fibra (%) = (Peso fibra stigliata/Peso steli)*100

Resa in fibra per superficie (t ha^{-1}) = (Peso steli)*(contenuto in fibra)/100

Dove

- Peso steli: peso degli steli in t ha^{-1} dopo essicazione
- Contenuto in fibra: contenuto in fibra degli steli in %.

Misura della lunghezza della fibra

Ogni mannello di fibra deve essere accuratamente pettinato, procedendo dal centro del mannello verso le estremità e si allineano poi tutte le estremità da una parte. Successivamente, partendo dall'estremità allineata, si taglia il mannello in sezioni di 2 cm, ciascuna delle quali viene pesata per trovare quella con il massimo peso. Alla fine, la lunghezza media delle fibre viene calcolata nel modo seguente:

Lunghezza media delle fibre (cm) = (Peso totale fibre * 2)/(peso della sezione con il massimo peso)

Bibliografia:

Fila G., Manici L.M. Caputo F. *In vitro* evaluation of dew-retting of flax by fungi from Southern Europe. Ann. appl. Biol (2001), 138: 343-351

Van Langenhowe L., Bruggeman J.P. 1992. Methods of fibre analysis. In *The Biology and processing of Flax*, pp. 311-328. Eds H S Sharma and C F Van Sumere. Belfast, UK: M publications.

Allegato n. 9

COSTI DELLE PROVE PER L'ISCRIZIONE DI NUOVI VARIETÀ O IBRIDI DI LINO AL REGISTRO (PER ANNO E PER VARIETÀ) (€)

Tipologia	*Spese generali di coordinamento*	*Prova descrittiva*		*Prova agronomica*		*Determinazioni analitiche*			*Costo totale*
	A	*B*		*C*		*D* *Resa in fibra* *[d1 x 3 x 3]*	*E* *Analisi olio* *[e1 x 1 x 3]*	*F* *Acidi grassi* *[f1 x 1 x 1]*	*T=A+B+C+D+E+F*
Varietà a libera impollinazione da fibra	*292,00*	*908,00*	*[b1 x 2]*	*729,00*	*[c1 x 3 x 3]*	*909,00*	-	-	*2.838,00*
Varietà ibride da fibra	*292,00*	*1.816,00*	*[b1 x 2+ (b2 x 2)}*	*729,00*	*[c1 x 3 x 3]*	*909,00*	-	-	*3.746,00*
Varietà a libera impollinazione da olio	*292,00*	*908,00*	*[b1 x 2]*	*729,00*	*[c1 x 3 x 3]*	-	*243,00*	*101,00*	*2.273,00*
Varietà ibride da olio	*292,00*	*1.816,00*	*[b1 x 2+ (b2 x 2)}*	*729,00*	*[c1 x34 x 3]*	-	*243,00*	*101,00*	*3.181,00*

Costi unitari (IVA inclusa)

A	*Spese generali di coordinamento*	€ 292,00
B	**Descrittiva**	
b1	Ibrido o varietà	454,00
b2	parentale	454,00
C	**Agronomica**	
c1	per parcella (campo)	81,00
D	**Resa in fibra**	
d1	per campione	101,00
E	**Analisi Olio**	
e1	per campione	81,00
F	**Acidi grassi**	
f1	per campione	101,00

12A04503

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Arcole DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC con sede legale in Soave (Verona), Via A. Mattielli, 11, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOC Arcole è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Siquria Spa di cui alla nota prot. 28/2012 del 23 febbraio 2012 ed all'integrazione di cui alla e-mail del 13 marzo 2012, prot. Mipaaf n. 6023/2012;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Arcole,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC, con sede legale in Soave (Verona), Via A. Mattielli, 11, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione «Arcole», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Arcole».

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Arcole» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04501

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini Soave e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Soave DOC, Recioto di Soave DOCG e Soave Superiore DOCG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini Soave con sede legale in Soave (Verona), Via A. Mattielli, 11, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOC Soave e le DOCG Recioto di Soave e Soave Superiore sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini Soave alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela vini Soave attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Siquria Spa di cui alla nota prot. 26/2012 del 23 febbraio 2012 ed all'integrazione di cui alla e-mail del 13 marzo 2012, prot. Mipaaf n. 6023/2012;

Considerato che il Consorzio tutela vini Soave ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini Soave ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Soave, Recioto di Soave e Soave Superiore,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini Soave, con sede legale in Soave (Verona), Via A. Mattielli, 11, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini Soave è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Soave», «Recioto di Soave» e «Soave Superiore», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Soave», «Recioto di Soave» e «Soave Superiore».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini Soave non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle denominazioni «Soave», «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04502

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Merlara DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento - (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC con sede legale in Merlara (Pordenone), Via Bindola 593, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOC Merlara è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Siquria Spa di cui alla nota prot. 27/2012 del 23 febbraio 2012 ed all'integrazione di cui alla e-mail del 13 marzo 2012, prot. Mipaaf n. 6023/2012;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al d.m. 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Merlara;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC, con sede legale in Merlara (Pordenone), Via Bindola 593, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione «Merlara», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Merlara».

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Merlara DOC non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal d.m. 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Merlara» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04550

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della «Fonte Ostiense - Società cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 15 giugno 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Fonte Ostiense - Società cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.» con sede in Roma, costituita in data 26 febbraio 1998, codice fiscale 05476901003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956, con studio in via Gregoriana n. 56 - 00187 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04775

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento della società «Cooperativa Team New Europe», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 1° dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le Cooperative in data 19 ottobre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi in cui non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Team New Europe» con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 20 dicembre 2007, codice fiscale 02409570591, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Piergiorgio Sposato, nato a Roma il 15 luglio 1970, domiciliato in largo Messico n. 6 - 00198 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 marzo 2012.

Modifica del regime di fornitura e del piano terapeutico del medicinale Multaq (dronedarone) 400 mg compresse. (Determinazione n.FV/ 78).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determina AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determina 29 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2010, con particolare riferimento all'art. 3, concernente la classificazione ai fini della fornitura e l'art. 4, concernente le condizioni e le modalità d'impiego del medicinale Multaq - dronedarone;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C (2011) 10085 del 22 dicembre 2011, riguardante l'esecuzione di condizioni o restrizioni di cui all'art. 127a della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Multaq - dronedarone» rilasciata con decisione C(2009)9615;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 5 marzo 2012;

Visto il parere favorevole alla modifica del piano terapeutico ed alla modifica del regime di dispensazione del medicinale da Ricetta Ripetibile (RR) a Ricetta Ripetibile Limitativa (RRL) espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-7 marzo 2012;

Ritenuto necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, procedere a modificare il regime di fornitura precedentemente autorizzato - Ricetta Ripetibile (RR) - del medicinale Multaq (dronedarone);

Ritenuto necessario aggiornare il piano terapeutico AIFA per la prescrizione SSN di dronedarone, di cui all'allegato 1 della determina 29 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2010;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale a base di dronedarone:

medicinale: MULTAQ

Confezioni:

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 20 compresse - A.I.C. n. 039589015/E EU/1/09/591/001;

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 50 compresse - A.I.C. n. 039589027/E EU/1/09/591/002;

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 60 compresse - A.I.C. n. 039589039/E EU/1/09/591/003;

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 100X1 compresse - A.I.C. n. 039589041/E EU/1/09/591/004.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis - 174, avenue de France - 75013 Paris - Francia

ai fini della classificazione del regime di fornitura, nel rispetto dell'art. 91 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL(*)) per la prima prescrizione e in tutti i casi in cui non sia presente il piano terapeutico per il singolo paziente.

2. L'allegato 1, parte integrante della presente determina, sostituisce il «Piano terapeutico AIFA per prescrizione SSN di dronedarone, di cui all'allegato 1 della determina 29 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2010».

3. A partire dal primo lotto prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di cui al comma 1 di riportare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario di tale medicinale la frase «medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti».

4. Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ma solo dietro presentazione di ricetta medica limitativa o di prescrizione effettuata nel rispetto del piano terapeutico per il singolo paziente.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale

Roma, 29 marzo 2012

Il dirigente: FERRAZIN

(*) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti in cardiologia, medicina d'urgenza e cardiochirurgia.

ALLEGATO 1

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER LA PRESCRIZIONE DI DRONEDARONE

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ______________________ e-mail ______________________

Paziente (nome e cognome) ______________________________

Data di nascita ______________________ Sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________ Tel. ______________________

Regione ______________________________

ASL di residenza ______________________ Prov. ______________________

Medico di Medicina Generale ______________________________

La prescrizione del Dronedarone (*) è a carico del SSN solo se la prima prescrizione è eseguita dallo specialista cardiologo, dallo specialista in medicina d'urgenza e dallo specialista cardiochirurgo e se rispondente alle seguenti condizioni:

TIPOLOGIA DI PAZIENTI

☐ *Adulti clinicamente stabili con recente episodio di fibrillazione atriale parossistica o persistente in cui è stato ripristinato il ritmo sinusale.*

Motivazione per cui è stato prescritto il Dronedarone

☐ *Per il mantenimento del ritmo sinusale in pazienti con aumentata probabilità di recidive di fibrillazione atriale dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento.*

MOTIVO DELLA NON SOMMINISTRAZIONE DI AMIODARONE

☐ IPERSENSIBILITA' ALLO IODIO

☐ PRECEDENTE DISTIROIDISMO DA AMIODARONE DOCUMENTATO

☐ ALTRE PRECEDENTI REAZIONI AVVERSE O CONTROINDICAZIONI ALL'AMIODARONE ______________

☐ ALTA PROBABILITA' DI DISTIROIDISMO DA AMIODARONE BASATA SU, specificare:
- ☐ alterazione della funzione tiroidea
- ☐ malattia autoimmune tiroidea
- ☐ gozzo
- ☐ altro (______________)

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Dronedarone 400 mg compresse

Dose/die: ______________________ Durata prevista del trattamento: ______________________

Indicare se: ☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data (gg/mm/aaaa) ____/____/______ Timbro e firma del medico prescrittore

(*) Durante la terapia con Dronedarone la funzionalità epatica e polmonare ed il ritmo cardiaco devono essere regolarmente monitorati. In particolare, la funzionalità epatica deve essere attentamente monitorata durante le prime settimane di trattamento. Il trattamento deve essere sospeso in caso di recidiva di fibrillazione atriale.

12A04547

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n.15/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca ì pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e possa vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il "Riordino della medicina penitenziaria", con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo Sanitario Nazionale, includendo anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 22, comma 6, del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che istituisce, a favore dell'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministero

dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per il detto importo di 50 milioni di euro, del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto l'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, commi 830 e 836 i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare l'art. 17, comma 6, che dispone un incremento di 105.000.000 di euro del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2011 per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle Regioni per la mancata applicazione della quota fissa per ricetta sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Vista la nota n. 29200 del 7 settembre 2011 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute *pro tempore*, integrata successivamente con la nota del Ministro della salute n. 383 del 19 gennaio 2012, concernente il riparto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, pari a 106.905.300.000 euro;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 165/CSR) sulla proposta di riparto inizialmente presentata dal Ministro della salute;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 dicembre 2011 (Rep. atti n. 226/CSR) sulla nuova proposta di riparto che tiene conto del citato incremento di 105.000.000 di euro;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2011, parte corrente, ammontano a 106.905.300.000 euro e sono ripartite come segue:

1) 103.816.906.387 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A, di cui:

1.1) 157.853.618 euro per l'Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

1.2) 34.548.676 euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

2) 669.000.000 euro sono finalizzati al finanziamento dei sotto indicati specifici interventi ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da tabella A:

2.1) 69.000.000 euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L.133/2008);

2.2) 400.000.000 euro per l'abolizione dei ticket per la specialistica ambulatoriale (L. 133/2008);

2.3) 200.000.000 euro per il finanziamento delle maggiori spese per il SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie - legge n. 102/2009;

3) 1.778.880.263 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B, sono articolate come segue:

3.1) 1.437.360.263 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale, ai sensi de1l'art.1, comma 34, legge n.662/1996;

3.2) 49.063.000 euro per prevenzione AIDS;

3.3) 10.000.000 di euro per l'emergenza veterinaria;

3.4) 38.735.000 euro per borse di studio triennali per medici di medicina generale;

3.5) 30.152.000 euro per il fondo esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

3.6) 30.990.000 euro per assistenza a extracomunitari irregolari;

3.7) 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia così come ripartita nell'allegata tabella C;

3.8) 4.390.000 euro per prevenzione e cura della fibrosi cistica;

3.9) 3.550.000 euro per provvidenze economiche agli Hanseniani;

3.10) 167.800.000 euro accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria ai sensi dell'art. 2. c. 283, legge n. 244/2007;

4) 640.513.350 euro per il finanziamento di attività vincolate di altri enti, come indicato nella citata tabella B, di cui:

4.1) 173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;

4.2) 238.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella tabella C;

4.3) 142.003.350 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

4.4) 10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella tabella C;

4.5) 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006/2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella tabella C;

4.6) 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

4.7) 2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro Nazionale Trapianti;

4.8) 70.000.000 di euro per il finanziamento dei maggiori oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia.

Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata pari a 669.000.000 di euro per ciascuna Regione e Provincia autonoma è indicato nell'allegata tabella D.

Le predette somme sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le citate tabelle allegate che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.4, Economia e finanze,foglio n. 47

ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2011 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della quota finalizzata)

REGIONI E P.A.	FINANZIAMENTO INDISTINTO DEI LEA (livelli essenziali di assistenza)	RINNOVO CONVENZIONI	ABOLIZIONE TICKET	EMERSIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	TOTALE FINALIZZATO ANTE MOBILITA'	TOTALE INDISTINTO + FINALIZZATO ANTE MOBILITA'	RIEQUILIBRIO (Intesa Conferenza Stato Regioni del 20 aprile 2011)	INTEGRAZIONE 105 MLN DI EURO, AI SENSI ART.17 DL 98/11	Totale risorse LEA + quota finalizzata + Riequilibrio + Intrgrazione 105 Milioni DL n. 98/2011	Mobilità sanitaria (infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	RETTIFICA PER RATEIZZAZIONE SALDO MOBILITA' ABRUZZO	Totale disponibilità di cassa per il finanziamento indistinto (LEA + quota finalizzata + mobilità sanitaria + intrgrazione DL 98/2011 + riequilibrio + rettifica per mobilità Abruzzo)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)=(1)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)
PIEMONTE	7.816.789.838	5.084.325	30.148.090	8.297.841	43.530.256	7.860.320.094	1.721.904	7.908.672	7.869.950.670	7.412.084	-205.952	7.877.156.802
VALLE D'AOSTA	221.470.899	146.217	854.177	164.155	1.164.549	222.635.448	-650.161	223.301	222.208.588	-15.726.502		206.482.086
LOMBARDIA	16.884.236.254	11.236.328	65.119.761	56.346.247	132.702.336	17.016.938.590	-44.817.010	17.072.786	16.989.194.366	433.028.319	-12.032.097	17.410.190.588
P.A. BOLZANO	844.327.483	575.684	3.256.435	671.634	4.503.753	848.831.236	-1.575.530	852.281	848.107.987	1.664.813		849.772.800
P.A.TRENTO	895.576.499	600.146	3.454.093	1.055.998	5.110.237	900.686.736	-1.607.469	904.412	899.983.679	-15.437.872		884.545.807
VENETO	8.428.967.106	5.617.441	32.509.159	16.951.019	55.077.619	8.484.044.725	-24.688.467	8.509.529	8.467.865.787	93.741.347	-2.604.691	8.559.002.443
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.180.154.057	1.411.186	8.408.501	1.799.701	11.619.388	2.191.773.445	-3.972.606	2.200.778	2.190.001.617	31.914.036		2.221.915.653
LIGURIA	2.930.534.635	1.847.902	11.302.597	5.502.200	18.652.699	2.949.187.334	66.039.478	3.033.110	3.018.259.922	-40.029.008		2.978.230.914
EMILIA ROMAGNA	7.705.982.024	5.026.394	29.720.723	24.171.842	58.918.959	7.764.900.983	-23.152.312	7.787.665	7.749.536.336	376.984.639	-10.474.871	8.116.046.104
TOSCANA	6.581.488.199	4.265.455	25.383.732	11.830.180	41.479.367	6.622.967.566	-8.425.087	6.653.774	6.621.196.253	121.082.421	-3.364.388	6.738.914.286
UMBRIA	1.585.877.291	1.030.066	6.116.471	2.153.035	9.299.572	1.595.176.863	-2.569.000	1.602.054	1.594.209.917	9.885.865	-274.688	1.603.821.094
MARCHE	2.729.646.339	1.783.358	10.527.803	4.335.097	16.646.258	2.746.292.597	-2.839.712	2.759.725	2.746.212.610	-19.644.080		2.726.568.530
LAZIO	9.736.119.689	6.497.295	37.550.634	24.286.951	68.334.880	9.804.454.569	-24.556.427	9.837.904	9.789.736.046	-55.149.433		9.734.586.613
ABRUZZO	2.322.196.404	1.531.048	8.956.335	2.232.109	12.719.492	2.334.915.896	-1.572.415	2.347.184	2.335.690.665	-124.377.492	30.000.000	2.241.313.173
MOLISE	558.294.972	366.186	2.153.253	208.197	2.727.636	561.022.608	6.621.202	571.011	568.214.821	37.548.236	-1.043.313	604.719.744
CAMPANIA	9.620.819.101	6.660.582	37.105.939	18.715.686	62.482.207	9.683.301.308	62.461.241	9.803.566	9.755.566.115	-331.542.418		9.424.023.697
PUGLIA	6.887.953.907	4.670.151	26.565.721	6.488.131	37.724.003	6.925.677.910	-4.687.136	6.962.040	6.927.952.814	-177.008.901		6.750.943.913
BASILICATA	1.010.056.505	673.391	3.895.624	499.472	5.068.487	1.015.124.992	4.313.179	1.025.484	1.020.463.655	-33.211.124		987.252.531
CALABRIA	3.403.536.754	2.297.697	13.126.889	5.277.988	20.702.574	3.424.239.328	11.692.630	3.456.310	3.439.388.268	-233.991.907		3.205.396.361
SICILIA	8.508.967.640	5.766.731	32.817.708	7.519.106	46.103.545	8.555.071.185	-5.791.427	8.599.985	8.557.879.743	-208.589.542		8.349.290.201
SARDEGNA	2.858.910.791	1.912.417	11.026.355	1.493.411	14.432.183	2.873.342.974	-1.944.875	2.888.429	2.874.286.528	-50.955.775		2.823.330.753
OSP. BAMBINO GESU'										157.853.618		157.853.618
A.C.I.S.M.O.M. (*)										34.548.676		34.548.676
TOTALE	103.711.906.387	69.000.000	400.000.000	200.000.000	669.000.000	104.380.906.387	0	105.000.000	104.485.906.387	0	0	104.485.906.387

TABELLA B

FSN 2011 - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA

(unità di euro)

Somme per attività a destinazione vincolata e programmata per Regioni e P.A	**1.778.880.263**
di cui:	
Progetti di piano	1.437.360.263
AIDS	49.063.000
Indennità di abbattimento (emerg veterinaria)	10.000.000
Borse studio medici medicina generale	38.735.000
Fondo esclusività personale dirigente del ruolo sanitario	30.152.000
Assistenza a extracomunitari	30.990.000
Med. Penitenziaria competenze trasferite (vedi Tabella C)	6.840.000
Prevenzione e cura fibrosi cistica	4.390.000
Provvidenze economiche hanseniani	3.550.000
Medicina Penitenziaria art.2, c.283, lett. c) L.244/07	167.800.000

Somme per attività vincolate di altri enti	**640.513.350**
di cui:	
Concorso al finanziamento specializzandi	173.010.000
Finanziamento IZS (vedi Tabella C)	238.000.000
Croce Rossa Italiana	142.003.350
Contratto per IZS bienni 2002-2003 e 2004-2005 (vedi Tabella C)	10.000.000
Contratto per IZS biennio 2006-2007 (vedi Tabella C)	3.000.000
Mutui pre-riforma CC.DD.PP	2.500.000
Centro Nazionale Trapianti	2.000.000
Accantonamento per accertamenti medico-legali su dipendenti pubblici	70.000.000

TABELLA C

FSN 2011 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E P.A.	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	Contratto del personale degli IZS - finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Contratto del personale degli IZS - Integrazione del finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 a valere sulle somme per 398 mln. di cui all'art.3, comma 139, della legge 244/07	Finanziamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	Totale per cassa agli Istituti zooprofilattici sperimentali
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	23.937.145	**26.115.112**
VALLE D'AOSTA	44.000				**44.000**
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.389	49.628.474	**53.645.863**
P.A. BOLZANO	38.000				**38.000**
P.A.TRENTO	48.000				**48.000**
VENETO	363.000	1.350.000	368.270	29.903.288	**31.984.558**
FRIULI VENEZIA GIULIA	160.000				**160.000**
LIGURIA	307.000				**307.000**
EMILIA ROMAGNA	510.000				**510.000**
TOSCANA	391.000				**391.000**
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	17.669.183	**18.772.854**
MARCHE	106.000				**106.000**
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	24.176.357	**26.407.014**
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	17.515.481	**18.837.226**
MOLISE	45.000				**45.000**
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	19.326.310	**20.372.222**
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	17.513.412	**18.750.627**
BASILICATA	53.000				**53.000**
CALABRIA	190.000				**190.000**
SICILIA	434.000	721.000	272.434	19.220.587	**20.648.021**
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	19.109.762	**20.414.503**
TOTALE	**6.840.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**238.000.000**	**257.840.000**

TABELLA D

FSN 2011 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO)

REGIONI E P.A.	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (livelli essenziali di assistenza) + quota finalizzata + Riequilibrio (Intesa Conf. Stato-Regione 20-4-2011 + intrgrazione 105 Milioni DL n. 98/2011
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971		2.518.158.506	571.156.000	4.613.540.193		7.869.950.670
VALLE D'AOSTA	4.341.336	102.137.894	98.585.358	17.144.000			222.208.588
LOMBARDIA	344.688.926		7.885.380.681	1.388.428.000	7.370.696.759		16.989.194.366
P.A. BOLZANO	17.089.038	357.161.661	406.186.288	67.671.000			848.107.987
P.A.TRENTO	17.328.157	456.623.443	359.113.079	66.919.000			899.983.679
VENETO	187.978.900		3.050.971.621	599.794.000	4.629.121.266		8.467.865.787
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.172.769.279	807.382.754	162.365.000			2.190.001.617
LIGURIA	62.729.872		790.774.757	210.693.000	1.954.062.293		3.018.259.922
EMILIA ROMAGNA	171.955.829		2.877.471.822	595.104.000	4.105.004.685		7.749.536.336
TOSCANA	138.369.096		2.110.288.842	454.412.000	3.918.126.315		6.621.196.253
UMBRIA	34.031.402		369.727.092	97.787.000	1.092.664.423		1.594.209.917
MARCHE	57.467.177		749.610.362	172.692.000	1.766.443.071		2.746.212.610
LAZIO	162.193.247		3.898.365.575	689.309.000	5.039.868.224		9.789.736.046
ABRUZZO	41.537.068		468.574.712	124.511.000	1.701.067.885		2.335.690.665
MOLISE	12.952.736		52.563.174	26.451.000	476.247.911		568.214.821
CAMPANIA	163.215.831		1.509.511.645	409.850.000	7.672.988.639		9.755.566.115
PUGLIA	113.350.898		1.024.229.189	307.277.000	5.483.095.727		6.927.952.814
BASILICATA	16.926.354		67.087.789	44.895.000	891.554.512		1.020.463.655
CALABRIA	47.418.994		172.250.671	131.281.000	3.088.437.603		3.439.388.268
SICILIA	128.084.893	4.202.774.742	1.638.449.648	362.169.000		2.226.401.460	8.557.879.743
SARDEGNA	45.917.138	2.049.044.238	634.687.152	144.638.000			2.874.286.528
TOTALE	**1.982.157.447**	**8.340.511.257**	**31.489.370.717**	**6.644.546.000**	**53.802.919.506**	**2.226.401.460**	**104.485.906.387**

12A04588

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 363/2003, art. 4, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 14/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Visto in particolare il comma lbis del medesimo articolo 4, il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

Considerato altresì che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dall'articolo 7-*ter* della legge n. 13/2009, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 della richiamata legge n. 368/2003;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'articolo 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 230 del 12 novembre 2011, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2010, delle misure di compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile radioattivo, nonché ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis*, dell'art.4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'articolo 7-*ter* della legge n. 13/2009;

Vista la relazione predisposta dall'ISPRA nel settembre 2011, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione di criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;

Vista la nota n. 2673 del 9 giugno 2011 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2010, pari a 14.668.454 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 35368 del 9 dicembre 2011, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso a questo Comitato la proposta di riparto per l'anno 2010;

Ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'articolo 4 della richiamata legge n. 368/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attività per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi nonché dei rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;

Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di dover approvare la richiamata proposta di ripartizione relativa all'anno 2010, nelle more della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 368/2003;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione

Le risorse destinate come misura compensativa ai Comuni ed alle Province che ospitano gli impianti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, e alle successive modifiche e integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

- la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

- i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

- il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra Comuni e Province

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, come modificato dall'articolo 7-*ter* del decreto legge n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2010, pari a 14.668.454 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nella tabella allegata, relativa all'anno 2010, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. Modalità di erogazione delle somme

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico agli Enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relazionerà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2013, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 383

Allegato

Ripartizione indennità compensativa rifiuti radioattivi **(in euro)**

Impianti	Quota % spettante al sito anno 2010	Importo spettante al sito anno 2010	Comuni e Province	Quote %	Importo spettante a Comuni/Province anno 2010
Centrale "Enrico Fermi"	16,31	2.392.425	**Comune di Trino Vercellese** (VC)	8,1550	**1.196.212,42**
			Provincia di Vercelli	4,0775	**598.106,21**
			Comune di Camino (AL)	0,5437	**79.752,38**
			Comune di Costanzana (VC)	0,4862	**71.318,02**
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,7526	**110.394,78**
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,1067	**15.651,24**
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,7398	**108.517,22**
			Comune di Palazzolo Vercellese VC)	0,6203	**90.988,42**
			Comune di Ronsecco (VC)	0,4226	**61.988,89**
			Comune di Tricerro (VC)	0,4056	**59.495,25**
Centrale del Garigliano	10,13	1.485.914	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	5,0650	**742.957,20**
			Provincia di Caserta	2,5325	**371.478,60**
			Comune di Castelforte (LT)	0,4323	**63.411,73**
			Comune di Cellole (CE)	0,5925	**86.910,59**
			Comune di Galluccio (CE)	0,0117	**1.716,21**
			Comune di Minturno (LT)	0,9223	**135.287,15**
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,0401	**5.882,05**
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,0002	**29,34**
			Comune di Santa Cosma e Damiano (LT)	0,5334	**78.241,53**
Centrale di Caorso	13,14	1.927.435	**Comune di Caorso (PC)**	6,5700	**963.717,43**
			Provincia di Piacenza	3,2850	**481.858,71**
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,2871	**42.113,13**
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,2371	**34.778,90**
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,2738	**40.162,23**
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,5966	**87.512,00**
			Comune di Piacenza (PC)	1,4279	**209.450,85**
			Comune di Pontenure (PC)	0,2045	**29.996,99**
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,2580	**37.844,61**
Centrale di Latina	11,19	1.641.400	**Comune di Latina (LT)**	5,5950	**820.700,00**
			Provincia di Latina	2,7975	**410.350,00**
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	0,6886	**101.006,97**
			Comune di Nettuno (RM)	2,1089	**309.343,03**
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	25,86	3.793.262	**Comune di Saluggia (VC)**	12,9300	**1.896.631,10**
			Provincia di Vercelli	6,4650	**948.315,55**
			Comune di Cigliano (VC)	0,9602	**140.846,50**
			Comune di Crescentino (VC)	1,7287	**253.573,56**
			Comune di Lamporo (VC)	0,2728	**40.015,54**
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,1626	**170.535,45**
			Comune di Rondissone (TO)	0,4711	**69.103,09**
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,5753	**84.387,62**
			Comune di Verolengo (TO)	1,2943	**189.853,80**
CNR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	6,79	995.988	**Comune di Roma (RM)**	3,3950	**497.994,01**
			Provincia di Roma	1,6975	**248.997,01**
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	0,9054	**132.808,18**
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,0747	**10.957,34**
			Comune di Fiumicino (RM)	0,4690	**68.795,05**
			Comune di Formello (RM)	0,2484	**36.436,44**

Impianto Bosco Marengo	2,42	354.977	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	1,2100	**177.488,29**
			Provincia di Alessandria	0,6050	**88.744,15**
			Comune di Alessandria (AL)	0,1992	**29.219,56**
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,0279	**4.092,50**
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,0182	**2.669,66**
			Comune di Fresonara (AL)	0,0116	**1.701,54**
			Comune di Frugarolo ((AL)	0,0410	**6.014,07**
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,1318	**19.333,02**
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,0652	**9.563,83**
			Comune di Predosa (AL)	0,0085	**1.246,82**
			Comune di Tortona (AL)	0,1016	**14.903,15**
CCR Ispra	5,70	836.102	**Comune di Ispra (VA)**	2,8500	**418.050,94**
			Provincia di Varese	1,4250	**209.025,47**
			Comune di Angera (VA)	0,4013	**58.864,51**
			Comune di Belgirate (VB)	0,0972	**14.257,74**
			Comune di Brebbia (VA)	0,1984	**29.102,21**
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,1169	**17.147,42**
			Comune di Lesa (NO)	0,2353	**34.514,87**
			Comune di Ranco (VA)	0,1236	**18.130,21**
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,2523	**37.008,51**
Impianto ITREC	8,46	1.240.951	**Comune di Rotondella (MT)**	4,2300	**620.475,60**
			Provincia di Matera	2,1150	**310.237,80**
			Comune di Nova Siri (MT)	0,5898	**86.514,54**
			Comune di Policoro (MT)	1,2898	**189.193,72**
			Comune di Tursi (MT)	0,2354	**34.529,54**
totali	100,00	14.668.454,00	**TOTALI**	100,00	**14.668.454,00**

12A04589

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Modifica della delibera Cipe n. 78/2011 in relazione agli investimenti a favore delle università meridionali. (Deliberazione n. 7/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ed in particolare l'art. 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'at-

tuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto inoltre l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della richiamata legge n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che, per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010, comprensive della gestione del FSC;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo;

Vista inoltre la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FSC da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011 n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente l'individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale sono state altresì ridotte le assegnazioni FSC di cui alle precedenti delibere relative ai due citati periodi di programmazione, come da tabella allegata alla stessa delibera;

Visto, in particolare, il punto 3 della suindicata delibera, n. 1/2011, che prevede il finanziamento di progetti strategici, anche di carattere infrastrutturale, relativi ad interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;

Visto inoltre il punto 5 della citata delibera n. 1/2011 che prevede che gli interventi strategici per il Sud, prioritari e/o di maggiore complessità attuativa, siano oggetto di appositi atti negoziali denominati «contratti istituzionali di sviluppo», volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi stessi, e condizionalità secondo quanto disciplinato con il richiamato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009;

Visto inoltre il punto 8 della medesima delibera n. 1/2011 che al fine di sostenere l'aggiornamento degli interventi strategici ed i processi di riprogrammazione delle risorse prevede, anche in coerenza con i principi di cui all'art. 30, commi 8 e 9 della legge n. 196/2009, l'attivazione di nuove modalità operative per il finanziamento di studi di fattibilità e progetti preliminari;

Vista la delibera di questo Comitato 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012) con cui sono stati assegnati 1.027 milioni al sistema universitario meridionale, di cui 150 milioni per le infrastrutture strategiche nazionali — poli di eccellenza di Calabria/Sicilia, Campania e Puglia — e 877,4 miliardi per le infrastrutture strategiche regionali di sei regioni meridionali;

Condivisa l'esigenza, anche in attuazione del decreto legislativo n. 88/2011, di concentrare su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica le risorse del FSC relative ai sopra citati cicli di programmazione;

Tenuto conto che obiettivo prioritario delle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 78/2011 e delle modifiche in esame è l'accrescimento dell'efficacia dell'impiego delle risorse destinate al settore dell'innovazione, ricerca e competitività, che devono essere finalizzate a interventi capaci di favorire le condizioni per la valorizzazione delle attività di ricerca e di innovazione realizzate nel Mezzogiorno;

Vista la nota n. 634 del 12 gennaio 2012 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale è stata richiesta la modifica di alcuni interventi approvati con la citata delibera di questo Comitato n. 78/2011 a seguito di un'integrazione dell'istruttoria delle schede progetto originariamente presentate e della rivisitazione delle priorità da parte delle regioni Campania e Calabria e delle università interessate, con invarianza delle assegnazioni totali definite dalla predetta delibera;

Vista la relazione esplicativa e le relative tabelle allegate alla predetta nota nelle quali viene data puntuale indicazione dei nuovi interventi proposti e di quello espunto rispetto alla delibera n. 78/2011;

Preso atto della proposta di finanziamento degli interventi di cui alla presente delibera che saranno oggetto di una verifica finale da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in sede di stipula, ove necessaria, del contratto istituzionale di sviluppo;

Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Udita la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata in accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per lo sviluppo economico e le infrastrutture e i trasporti;

Delibera:

1. Sistema universitario nelle regioni meridionali: rimodulazione delle risorse a favore delle infrastrutture strategiche nazionali.

1.1. Al fine di finanziare alcuni interventi di seguito individuati, ritenuti prioritari per le università localizzate nelle regioni Campania e Calabria, vengono ridotte, per un importo di 66.080.305 euro, le assegnazioni a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore delle infrastrutture strategiche nazionali relative ai poli di eccellenza Calabria/Sicilia e Campania inizialmente previste dalla delibera di questo Comitato n. 78/2011, come indicato nella seguente tavola 1:

Tavola 1 - Piano Nazionale per il Sud. Sistema Universitario.
Modifica assegnazione risorse a infrastrutture strategiche nazionali

(euro)

Programma	Assegnazione delibera CIPE n. 78/2011	Riduzione risorse con la presente delibera	Valore aggiornato
Polo di eccellenza Calabria/Sicilia	50.000.000	16.080.305	33.919.695
Polo di eccellenza Campania	50.000.000	50.000.000	0
Polo di eccellenza Puglia	50.000.000	0	50.000.000
Totale	**150.000.000**	**66.080.305**	**83.919.695**

1.2. Ferma restando l'assegnazione complessiva totale di 1.072 milioni di euro stabilita con la delibera di questo Comitato n. 78/2011, sono assegnati 66.080.305 euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, cifra corrispondente alla riduzione disposta al precedente punto 1, a favore degli interventi concernenti i sistemi universitari delle regioni Calabria e Campania indicati, con i relativi importi, rispettivamente nelle seguenti tavole 2 e 3:

**Tavola 2 - Sistema Universitario della Calabria.
Nuove assegnazioni e sostituzione intervento**

(euro)

	Assegnazioni	Importi
Università della Calabria, realizzazione delle Residenze Rocchi, Comune di Rende (CS)	Nuova assegnazione	2.085.190
Università della Calabria, stabulario della Facoltà di Farmacia	Nuova assegnazione	1.546.800
Università della Calabria, impermeabilizzazione Residenze studenti del quartiere Arcavacata, Comune di Rende (CS)	Nuova assegnazione	713.933
Università della Calabria, Facoltà di ingegneria, realizzazione di aule	Nuova assegnazione	3.474.849
Università della Calabria, eliminazione barriere architettoniche	Nuova assegnazione	8.259.533
Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, Biblioteca	Nuova assegnazione	10.000.000
Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, progetto di ospedale veterinario sostituito	Precedente assegnazione	-10.000.000
Totale		**16.080.305**

Nell'ambito delle risorse per infrastrutture strategiche regionali già assegnate al sistema universitario della Calabria con la delibera n. 78/2011, pari a 76,6 milioni di euro, l'intervento concernente l'ospedale veterinario dell'Università «Magna Græcia» di Catanzaro, finanziato per un importo di 10 milioni di euro, viene sostituito dall'intervento concernente la realizzazione di una biblioteca nella stessa Università «Magna Græcia», finanziato per un pari importo.

Tavola 3 - Sistema Universitario della Campania. Nuove assegnazioni

(euro)

	Assegnazioni	Importi
Realizzazione nel quartiere Scampia della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"	Nuova assegnazione	20.000.000
Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", area di San Giovanni	Nuova assegnazione	15.000.000
Allargamento dei progetti relativi all'Università degli Studi di Salerno	Nuova assegnazione	8.500.000
Ampliamento dell'intervento relativo all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	Nuova assegnazione	3.500.000
Ampliamento intervento Seconda Università degli Studi di Napoli, complesso del Viale Ellittico	Nuova assegnazione	3.000.000
Totale		**50.000.000**

2. Monitoraggio e pubblicità degli interventi.

2.1. Conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 78/2011, possono essere previste rimodulazioni dei finanziamenti, ove necessario nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo relativi agli interventi di cui alla presente delibera, ferma restando la finalizzazione degli stessi alla realizzazione degli interventi stessi, ovvero dei singoli lotti funzionali interamente finanziati. Le predette rimodulazioni sono oggetto di informativa periodica a questo Comitato, con relazioni semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, che saranno presentate dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale.

2.2. Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

2.3. A cura del Dipartimento per il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità agii interventi di cui alla presente delibera, nonché alle informazioni periodiche sull'avanzamento dei suddetti interventi, come risultanti dal monitoraggio di cui al precedente punto 2.1.

2.4. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente delibera, restano applicabili le disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2011.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 44

12A04590

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 6 aprile 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 rubricato "Autonomia delle Università";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577, del 20 giugno 1995 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 2;

Visto il testo del nuovo Statuto d'Ateneo predisposto dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2011;

Vista la nota prot. n. 48422 del 27 luglio 2011 con la quale il testo suddetto è stato inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca perché esercitasse il controllo previsto dal comma 10 del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 348/segr/DGUS/U con la quale il suddetto Ministero ha rinviato all'Ateneo lo statuto con la richiesta di riesame di alcune norme;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere circa i rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato in merito ai suddetti rilievi ministeriali con le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1968 n. 168 è emanato lo "Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante".

Art. 2.

Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 aprile 2012

Il rettore: TESI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. L'Università di Firenze è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo articolo 2.

2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.

3. Favorisce, con il concorso responsabile della comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.

4. Promuove l'internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione Europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'insegnamento superiore.

5. Coopera con le altre Università a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle proprie attività istituzionali.

6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.

7.Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca.

8. Considera le peculiarità proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attività di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.

9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società.

10. Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio Sanitario Regionale. La collaborazione fra Università e sistema sanitario si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di un'azione congiunta al supporto delle attività integrate di ricerca, didattica e assistenza, in conformità alla normativa in materia.

11. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 2.

Libertà e diritti fondamentali

1. L'Università informa la propria attività:

a) al rispetto della libertà di ricerca garantendo, in particolare, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;

b) al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;

c) alla valutazione della qualità nella didattica, nella ricerca e nei servizi e al riconoscimento del merito;

d) alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme disciplinandone, con apposito Regolamento, strumenti e modalità, ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;

e) al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro, che garantisca la libertà e la dignità delle persone;

f) alla realizzazione delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;

g) al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformità ai curricula didattici, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;

h) al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite.

Art. 3.

Codice Etico

1. L'Università adotta un Codice Etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. Il codice si applica anche ai soggetti esterni all'organico di Ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente Statuto.

2. Il Codice Etico determina le modalità di accertamento delle violazioni. Le sanzioni che possono essere inflitte sono il richiamo riservato e il richiamo pubblico.

3. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Art. 4.

Strutture

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, nonché in Scuole e nelle altre strutture di ricerca e di servizio di cui al presente Statuto.

2. Le strutture cui è attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono quelle indicate dal presente Statuto o da altro Regolamento di Ateneo come centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale.

3. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 5.

Autonomia normativa

1. I Regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Università sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente Statuto.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente Statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Università e alle modalità di funzionamento degli organi centrali di Ateneo.

3. I Regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'articolo 50.

Art. 6.

Diritto all'informazione

1. L'Università assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.

2. A ciascun soggetto appartenente all'Università è garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.

Art. 7.

Efficacia, efficienza e sistema di valutazione

1. L'Università riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Tutte le strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale.

2. L'Università adotta procedure di autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonché della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e di verifica della qualità, secondo un sistema cui è preposto il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 8.

Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché sulla base dei principi della Carta europea dei ricercatori, l'Università assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, valorizzando le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonché con Università ed istituzioni europee ed extraeuropee.

2. L'Università informa la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità; fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.

3. L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati.

4. L'Università può trasferire i risultati della propria ricerca in applicazioni e strutture che promuovono direttamente la cultura e l'innovazione nella realtà socio-economica, purché in forme compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della proprietà intellettuale. Le modalità sono stabilite da appositi regolamenti.

Art. 9.

Didattica

1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica, compresa la formazione permanente.

2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le Università italiane o straniere interessate.

3. L'Università contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la Regione e gli altri enti preposti.

4. L'Università, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti.

5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo può essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, tramite specifiche convenzioni.

Art. 10.

Interazioni esterne

1. L'Università elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.

2. L'Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di consultazione.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

4. L'Università rende noti all'esterno i risultati della propria attività con la periodicità e gli strumenti stabiliti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 11.

Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere. È tenuto a convocare il Senato Accademico, qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti ed il Consiglio di Amministrazione, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, inserendo, in entrambi i casi, all'ordine del giorno le questioni richieste;

c) garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;

d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) emana con proprio decreto lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; emana inoltre i Regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo articolo 50;

g) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto del parere del Senato Accademico e delle verifiche del Nucleo di Valutazione;

h) sottopone annualmente alla discussione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera *g)*;

i) sollecita l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle direttive strategiche di Ateneo attuandone il relativo indirizzo;

j) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, redatti in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonché il conto consuntivo;

k) stipula i contratti di sua competenza per attività d'insegnamento;

l) stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;

n) ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le vigenti disposizioni; irroga le sanzioni non superiori alla censura; propone al Senato Accademico, in caso di accertata violazione del Codice Etico, l'adozione delle relative sanzioni;

o) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;

p) presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge;

q) nomina un Prorettore Vicario, nonché fino a un massimo di altri otto Prorettori;

r) nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

s) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;

t) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

3. Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso le Università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 6. Il Rettore dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.

5. Il Rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:

a) professori di ruolo;

b) i ricercatori a tempo indeterminato;

c) i ricercatori a tempo determinato;

d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;

e) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, negli organi centrali di Ateneo;

f) il personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 20% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. È escluso dal computo il personale di cui alla lettera *e)*.

6. Le elezioni si svolgono tra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettorale.

7. Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali.

8. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

9. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente nella misura del 20%. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procederà senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6.

10. Il candidato che risulti eletto è nominato dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo.

11. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto assume la carica all'atto della nomina per un intero mandato di sei anni.

Art. 12.
Prorettore Vicario e Prorettori

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il Rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.

2. Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, coadiuvano il Rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.

3. Il Rettore presenta i Prorettori, di cui al precedente comma, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti.

4. Ciascun Prorettore riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sull'attività svolta nell'ambito delle sue competenze.

5. Il Rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Prorettori per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attività.

Art. 13.
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università con compiti di programmazione, regolazione e coordinamento, ed in particolare:

a) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento Generale di Ateneo;

b) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento Didattico di Ateneo ed i regolamenti in materia di attività didattica e scientifica, compresi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, nonché il Codice Etico;

c) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale;

d) elabora e propone piani e programmi di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché in materia di servizi agli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle Scuole e delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione;

e) formula pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e di Scuole, nonché in ordine alla attivazione o soppressione di corsi e sedi;

f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;

g) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'Ateneo e sul conto consuntivo;

h) svolge funzioni di coordinamento tra Dipartimenti e Scuole, proponendo al Consiglio di Amministrazione criteri, elaborati sulla base di indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attività didattiche, nonché per la ripartizione di borse di dottorato e di assegni di ricerca;

i) esprime parere obbligatorio sui criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;

j) su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina e irroga le relative sanzioni;

k) definisce le norme per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

l) esprime parere sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;

m) approva, sentito il Consiglio di Amministrazione, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti;

n) propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il relativo procedimento è stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo;

o) esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Senato Accademico è composto da 29 membri:

il Rettore che lo presiede;

venti professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinaridi Ateneo di cui al comma 5. Tra questi, due professori per ogni area devono essere contemporaneamente Direttori di un Dipartimento a questa afferente, eletti da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'area. I restanti professori o ricercatori sono eletti, per ciascuna area, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco dell'area. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza;

tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici;

cinque studenti.

Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo istituisce, definendone modalità elettive e durata del mandato, un membro aggiuntivo alla composizione del Senato Accademico, da eleggersi tra i ricercatori a tempo determinato, una volta che questi abbiano raggiunto, nell'organico complessivo di Ateneo, le 150 unità.

4. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del Senato Accademico Direttore di Dipartimento, i Direttori dei Dipartimenti dell'area provvedono all'elezione di un nuovo rappresentante.

5. Sono aree scientifico-disciplinari ai fini della rappresentanza in Senato Accademico, le seguenti:

area biomedica;

area delle scienze sociali;

area scientifica;

area tecnologica;

area umanistica e della formazione.

6. Il Senato Accademico provvede, su proposta di ciascun Dipartimento, ad individuarne l'afferenza ad una delle aree sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.

7. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne fissa tempi e modalità.

8. Il Senato Accademico è nominato con decreto del Rettore.

9. I membri eletti durano in carica quattro anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

10. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché, sentito il Senato Accademico, i Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del Senato Accademico stesso;

b) su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;

c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

e) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e Scuole, nonché l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;

f) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con particolare riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;

g) formula al Senato Accademico il parere sui regolamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)* del presente Statuto, nonché sul Codice Etico;

h) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;

i) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; previa proposta del Senato Accademico, definisce i criteri di ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale a contratto tra i Dipartimenti, nonché dei fondi per le borse di dottorato e per gli assegni di ricerca;

j) conferisce l'incarico di Direttore Generale;

k) delibera le dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti dell'Ateneo;

l) delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;

m) stabilisce, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;

n) stabilisce, sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;

o) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione valendosi delle valutazioni del Nucleo di Valutazione;

p) delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permute di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi;

q) determina, sentito il Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

r) delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui;

s) esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

il Rettore che lo presiede;

due rappresentanti degli studenti;

otto membri, di cui cinque interni e tre esterni ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

3. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno.

4. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella dei membri interni attraverso la presentazione, entro il termine fissato dal decreto rettorale di cui al comma 9, di idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.

5. Alla selezione delle candidature dei membri esterni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede una commissione di tre membri, composta da personalità di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal Rettore e presieduta da un membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo. La commissione opera nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

6. Alla selezione delle candidature dei membri interni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità fra uomini e donne, il Senato Accademico.

7. Tra le candidature così selezionate, i tre membri esterni ai ruoli dell'Ateneo sono nominati dal Senato Accademico con deliberazione assunta a maggioranza assoluta; i cinque membri interni sono eletti dal corpo elettorale del Rettore, esclusi gli studenti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

8. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario.

9. Le elezioni dei membri interni ai ruoli dell'Ateneo e degli studenti sono indette con decreto del Rettore che ne stabilisce tempi e modalità.

10. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I membri eletti o designati durano in carica quattro anni solari fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

11. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 15.

Poteri di controllo dei membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo può, motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il Rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Ogni membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di

accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.

3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito con decreto del Rettore il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I membri non possono essere scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo, durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 17.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:

a) valutare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attività didattica, nonché gli interventi per il diritto allo studio e la qualità dei servizi resi agli studenti;

b) valutare l'attività di ricerca e le relative attività di supporto;

c) valutare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) valutare il proficuo ed efficiente impiego delle risorse;

e) svolgere, in raccordo con l'attività dell'Anvur, le funzioni previste dalla legislazione vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

f) porre in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.

2. Il Nucleo di Valutazione è composto come segue:

a) un membro designato d'intesa da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, esterno ovvero anche appartenente ai professori di ruolo dell'Ateneo, con funzioni di coordinatore;

b) tre membri designati dal Senato Accademico, di cui un professore dell'Università di Firenze e due esterni, scelti tra esperti di elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie;

c) tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione, di cui un professore dell'Università di Firenze e due esterni di elevata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane;

d) due studenti.

3. Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale e possono essere confermati una sola volta. Il loro curriculum è reso noto nel sito internet dell'Ateneo.

4. Il Nucleo procede alla valutazione sulla base di indicatori stabiliti in conformità con gli indirizzi di valutazione del sistema universitario nazionale, nonché sulla base dei criteri e delle priorità fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Nucleo stesso.

5. Nella valutazione delle attività didattiche e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo si avvale anche di indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

6. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalità di funzionamento del Nucleo.

Art. 18.

Elezione degli Studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

2. Il mandato degli studenti negli organi centrali è di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 19.

Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, acquisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall'amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato previa valutazione della attività svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.

2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. In particolare, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Direttore Generale:

a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi sulla base dell'indirizzo strategico definito dal Consiglio di Amministrazione;

b) è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;

d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) indirizza, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti; esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;

g) attribuisce ai singoli Dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; ove i Dirigenti siano destinati a strutture articolate in forma decentrata, dispone sentiti i Presidenti delle Scuole e i Direttori dei Dipartimenti interessati;

h) promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, da avvocati del libero foro;

i) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;

j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni legislative, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 20.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi in regime di tempo pieno così ripartiti: tre professori ordinari; due professori associati; due ricercatori a tempo indeterminato. Il Collegio è integrato da sette membri supplenti, secondo la medesima ripartizione.

2. Il Collegio è nominato dal Senato Accademico tra i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato dell'Università. Resta in carica per quattro anni ed i membri non sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente tra i professori ordinari.

3. Il Collegio svolge, secondo le formalità ed i termini di legge, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento. In particolare, il Collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione è formata dal Presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il Collegio trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

4. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 21.

Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, con la sola eccezione del Rettore e dei Direttori di Dipartimento eletti a farne parte, con riferimento alla loro partecipazione al Senato Accademico e del Rettore, con riferimento alla sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione;

b) essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o membro del consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione dell'attività universitaria nel Ministero e nell'Anvur.

2. Fermo il disposto del comma 1 del presente articolo, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio di disciplina, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del Comitato Tecnico-Amministrativo, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Direttore di Scuola di specializzazione.

Capo II

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 22.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

2. Il Comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.

3. La composizione, le modalità di formazione, quelle di funzionamento, i compiti, nonché la durata del Comitato sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, sia garantito il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate da parte dei membri del Comitato e sia salvaguardato il rispetto della specifica composizione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato.

Art. 23.

Garante

1. È istituito nell'Università di Firenze il Garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente all'Università può sottoporgli questioni relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Al Garante possono essere altresì sottoposte asserite violazioni delle norme statutarie e delle prescrizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

2. Il Garante è nominato da un Comitato formato da:

a) i decani delle aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5;

b) il difensore civico della Regione Toscana;

c) il difensore civico della Provincia di Firenze.

3. Il Garante dura in carica 4 anni e non è riconfermabile.

4. Il Garante, udite le parti ed avvalendosi, ove necessario di consulenze interne od esterne dell'Università, pronuncia sulla questione sottopostagli un'opinione motivata che viene pubblicata dall'Università e, in casi di particolare rilievo, anche su quotidiani di informazione.

5. Il Garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell'Università.

6. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono specificate con apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.

Art. 24.

Comitato Tecnico-Amministrativo

1. Il Comitato Tecnico-Amministrativo esprime pareri obbligatori in materia di:

a) atti normativi;

b) schemi di atti e di atti-tipo di carattere generale;

c) reclami proposti, ai sensi del successivo articolo 49, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi di Ateneo;

d) approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del Consiglio di Amministrazione;

e) procedure espropriative;

f) valutazioni estimative.

2. Il Comitato esprime altresì pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi dell'Ateneo e dai dirigenti.

3. Il Comitato è composto da cinque membri effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative. Per i pareri di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, il Comitato è integrato da due membri aggiunti esperti in materia edilizia ed estimativa.

4. I membri, effettivi ed aggiunti, del Comitato sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con Regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, assicurandone autonomia operativa.

TITOLO III

RICERCA E DIDATTICA

Art. 25.

Articolazione interna

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e formative, l'Università si articola in Dipartimenti. Il coordinamento dell'attività didattica, impartita in Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale, avviene tramite Scuole. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Scuole e dei Corsi di laurea e di laurea magistrale presenti nell'Università di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici. La formazione alla ricerca avviene tramite corsi di dottorato attivati presso Dipartimenti e scuole di dottorato secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.

Art. 26.

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno.

2. L'attivazione di un Dipartimento è promossa da almeno cinquanta professori, ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato, afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei, sulla base di un adeguato progetto scientifico, culturale, didattico ovvero rispondente a funzionalità assistenziali. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, può, in particolari casi, in relazione alle peculiarità dell'area scientifica interessata, deliberare per l'attivazione una soglia dimensionale più bassa. Resta in ogni caso fermo il limite minimo fissato per legge. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento stesso, ne determina l'afferenza ad una delle aree scientifico-disciplinari ai sensi dell'articolo 13, comma 5.

3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un Dipartimento.

4. Il Regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti definisce le condizioni e le modalità di istituzione, modifica e scioglimento dei Dipartimenti.

5. Le risorse per i posti di professore e quelli di ricercatore a tempo determinato sono assegnate ai Dipartimenti nell'ambito della programmazione annuale di Ateneo. Per ogni Dipartimento, nel decreto rettorale istitutivo, sono individuati i settori scientifico disciplinari per i quali il Dipartimento è competente a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali è tenuto ad assicurare, coerentemente alla offerta formativa programmata, la copertura dei relativi insegnamenti attivati in Ateneo.

6. Il Dipartimento è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale. Si dota di un Regolamento interno ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, disciplinando la propria articolazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e partecipazione, in conformità con il Regolamento dei Dipartimenti.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. I professori e i ricercatori che liberamente vi aderiscono designano un coordinatore, secondo modalità definite nel Regolamento interno del Dipartimento. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

Art. 27.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente Statuto, da disposizioni legislative e regolamentari.

3. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta coadiuva il Direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento.

4. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unità superiore, oltre che dal Segretario Amministrativo. Il Regolamento dei Dipartimenti disciplina le modalità di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, nonché degli assegnisti di ricerca.

5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

6. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dall'articolo 47, comma 3 per la validità della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

7. Il Direttore può designare, fra i membri del Consiglio, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

8. La Giunta è composta:

a) dal Direttore che la presiede;

b) da una rappresentanza di professori e ricercatori;

c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del Consiglio;

d) da una rappresentanza degli studenti e dottorandi, nonché degli assegnisti, scelta tra i membri del Consiglio.

9. Le modalità di ciascuna rappresentanza sono disciplinate nel Regolamento dei Dipartimenti.

10. Partecipa altresì alle sedute il Segretario Amministrativo con voto consultivo. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 28.

Funzioni del Dipartimento

1. Spettano al Consiglio di Dipartimento:

a) l'elaborazione e la presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione del personale, sentiti i Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali assicura la copertura degli insegnamenti e le Scuole interessate;

b) la proposta di costituzione della Scuola;

c) la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera *a)*;

d) le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master;

e) la formulazione di proposte al Senato Accademico, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;

f) le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;

h) la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;

i) l'approvazione, di concerto con il Consiglio della Scuola, del piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Scuole di Ateneo;

j) le deliberazioni di cui al successivo articolo 53;

k) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonché quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.

Art. 29.

Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori dei Dipartimenti costituiscono il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, con compiti consultivi e di proposta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione sulle problematiche generali della ricerca e della didattica. Il Presidente è eletto dal Collegio nel suo seno, secondo modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo. Il Presidente convoca, di sua iniziativa, almeno una volta l'anno, il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo. La convocazione avviene anche su richiesta del Rettore ovvero di almeno un terzo dei componenti.

2. I Direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5 del presente Statuto costituiscono i Collegi dei Direttori di Dipartimento di area, presieduti dal decano fra i Direttori di ciascuna area, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche relative alle singole aree. Il Direttore decano, di sua iniziativa, convoca periodicamente il Collegio dei Direttori di Dipartimento di area. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 30.

Scuole di Ateneo

1. Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni Scuola è costituita da due o più Dipartimenti.

2. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, sono assunti dalla Scuola, secondo le modalità ed i limiti concertati, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con la Regione Toscana. In ogni caso deve essere garantita l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. L'istituzione di una Scuola è deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche.

4. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento interno, in conformità al Regolamento delle Scuole di Ateneo.

5. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre, purché contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo. Il predetto regolamento disciplina altresì le ipotesi in cui il limite massimo di Scuole, cui ogni dipartimento può partecipare, può essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

6. Il numero complessivo delle Scuole non può essere superiore a dodici.

Art. 31.

Organi e compiti della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il Consiglio della Scuola si compone:

a) dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;

b) di una rappresentanza di professori e ricercatori in numero non superiore al 10% dei componenti i Consigli di Dipartimento aderenti alla Scuola e composta da docenti scelti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, tra i Coordinatori dei corsi di studio e di dottorato e tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalità di scelta e la composizione della rappresentanza nel Consiglio secondo principi di proporzionalità nell'apporto all'offerta formativa della Scuola fornito dai settori scientifico-disciplinari di ciascun Dipartimento. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di studio ivi coordinati;

c) di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei docenti di cui alla lettera *b)*, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti è di durata biennale.

4. Per ogni Scuola è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche. La Commissione è composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della Scuola tra i propri membri.

5. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.

6. Spettano al Consiglio della Scuola:

a) la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e la loro trasmissione al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione;

b) il coordinamento del piano annuale delle attività didattiche proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *i)* del presente Statuto;

c) il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività formative attribuite alla Scuola;

d) la gestione dei servizi comuni per la didattica;

e) la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti.

7. Per le Scuole che affianchino alle attività didattiche e di ricerca attività assistenziali, il Regolamento interno della Scuola disciplina il coordinamento delle attività assistenziali svolte dalla Scuola per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 32.

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 33.

Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale è preposto un Consiglio di Corso.

2. Ai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale spettano:

a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;

b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;

c) la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche;

d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;

e) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito il Comitato per la Didattica ai sensi del successivo comma 10;

f) la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;

g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, salvo il caso di delega al Comitato per la Didattica.

3. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Il Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale si compone:

a) del Presidente che lo convoca e lo presiede;

b) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;

c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;

d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo;

e) del personale del Sistema Sanitario Nazionale appartenente ad aziende sanitarie integrate o in convenzione con l'Ateneo cui siano attribuiti compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;

f) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. I suddetti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

6. I titolari di contratto di insegnamento nel Corso di laurea e di laurea magistrale partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

7. Il Presidente del Corso è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio, da un corpo elettorale composto:

a) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui alla lettera *b)* del precedente comma 4;

b) dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera *c)* del precedente comma 4;

c) dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio;

d) dal personale di cui alla lettera *e)* del precedente comma 4 per i Corsi laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

8. Le elezioni sono indette dal decano del Corso di laurea o di laurea magistrale almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio elettorale.

9. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel Regolamento Didattico di Ateneo e sovrintende alle attività del Corso. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice Presidente da lui scelto.

10. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere la costituzione di un Comitato per la Didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:

a) esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;

b) esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;

c) deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera *g)* del precedente comma 2, in caso di delega da parte del Consiglio.

11. Corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, purché riconducibili ad una comune area scientifico-culturale e ad una medesima Scuola, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli di Dipartimento interessati, essere retti da un unico Consiglio, al quale si applicano le norme dettate per i Consigli di laurea e di laurea magistrale.

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 34.

Centri di Ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri di Ricerca. La delibera di costituzione è assunta previa verifica della disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del Centro e le modalità di eventuale rinnovo a scadenza.

2. Partecipano all'attività del Centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai Dipartimenti interessati.

3. Con apposito Regolamento sono definiti i criteri di adesione al Centro e sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, la disattivazione dei Centri.

4. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Il Centro può essere dotato di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilità cui afferisce.

5. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro devono essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione.

Art. 35.

Centri Interuniversitari di Ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano più Università, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri Interuniversitari di Ricerca. La delibera di costituzione è assunta previa verifica della disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del Centro e le modalità di eventuale rinnovo alla scadenza.

2. Partecipano all'attività del Centro i professori, i ricercatori ed il personale tecnico appartenenti alle Università interessate.

3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e le modalità di eventuale disattivazione dei Centri.

4. L'adesione dell'Università di Firenze ad un Centro Interuniversitario già costituito e avente sede in altro Ateneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico. La convenzione istitutiva del Centro deve rispettare le disposizioni del presente Statuto.

5. Per quanto concerne l'Università di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del Centro devono essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promossa la costituzione o l'adesione.

6. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Qualora abbia sede presso l'Università di Firenze, il Centro può essere dotato di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilità cui afferisce.

Art. 36.

Centri di Servizio

1. Per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere continuativo e interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso; ovvero, per la valorizzazione dei beni culturali quali collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale; ovvero, infine, per la diffusione dei prodotti della ricerca e degli strumenti per la didattica tramite attività editoriali promosse dall'Ateneo, possono essere costituiti Centri di Servizio le cui finalità specifiche sono definite nell'atto costitutivo.

2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma può altresì avvenire in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.

3. Con apposito Regolamento sono dettate disposizioni circa le modalità di costituzione e funzionamento dei Centri di Servizio.

Art. 37.

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

Art. 38.

Sistema Informatico di Ateneo

1. Il Sistema Informatico di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni in esso gestite.

Art. 39.

Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 40.

Autonomia gestionale

1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, l'Ateneo individua, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e funzionalità, le strutture disciplinate dagli articoli 36, 37, 38, 39 del presente Statuto, cui è attribuita la qualifica di centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41.

Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici dell'Università sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze; sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 42.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

a) programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo tenendo conto delle necessità delle strutture, della qualità dei servizi e dell'equilibrio di bilancio;

b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;

c) nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;

d) favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;

e) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.

3. L'amministrazione universitaria può affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università.

4. *cassato* in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 43.

Struttura Amministrativa di Ateneo

1. È costituita la Struttura Amministrativa di Ateneo quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di Ateneo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle altre strutture dell'Università.

2. La Struttura Amministrativa di Ateneo è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale.

3. Il Direttore Generale è direttamente responsabile della gestione della Struttura Amministrativa di Ateneo.

4. Gli Uffici della Struttura Amministrativa di Ateneo sono organizzati in aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Direttore Generale a un Dirigente.

5. Al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la Struttura Amministrativa di Ateneo può essere articolata in forma decentrata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 44.

Dirigenti

1. Il Direttore Generale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegna le funzioni dirigenziali previste nel disegno organizzativo dell'Ateneo, tenendo conto della formazione individuale, delle competenze maturate e delle capacità dimostrate in precedenti incarichi.

2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale è disciplinato da un apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.I bandi di concorso possono, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Art. 45.

Responsabilità dirigenziali

1. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Ogni anno, secondo modalità da determinare in apposito Regolamento, i Dirigenti presentano al Direttore Generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Con la stessa frequenza il Direttore Generale presenta al Rettore, e questi al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il Direttore Generale e i Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, attraverso le procedure individuate da apposito Regolamento.

4. Il Rettore e il Consiglio di Amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

Art. 46.

Atti di Competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. Gli atti di competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti non sono avocabili da parte del Rettore.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del Direttore Generale, il Rettore può fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso Direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il Rettore può nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 47.

Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto, salvo sia diversamente disposto, avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.

2. Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

4. Ove non diversamente previsto, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato.

5. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

6. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente articolo 18.

8. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. La durata del mandato dei consiglieri di amministrazione è in ogni caso di quattro anni, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale.

9. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.

10. In caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di Corso di laurea o di laurea magistrale o Direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica.

11. *cassato* in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 48.

Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Gli organi statutari svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:

a) gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;

b) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;

c) le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto per legge. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati. Per le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il quorum strutturale è costituito in ogni caso dalla maggioranza assoluta dei componenti;

d) le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

e) le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;

f) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato.

Art. 49.

Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio

1. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere.

2. La decisione del reclamo è adottata previo parere del Comitato Tecnico-Amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.

3. La disciplina delle modalità di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicità, tempestività e trasparenza.

Art. 50.

Regolamenti interni delle strutture

1. I Regolamenti delle strutture di cui all'articolo 4 del presente Statuto sono proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti ed approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*.

Art. 51.

Pubblicazione ed entrata in vigore dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università di Firenze e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi devono recare espressamente nel titolo la denominazione di "Regolamento".

Art. 52.

Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennità per lo svolgimento delle funzioni di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, responsabile di strutture dotate di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la misura di eventuali compensi, se consentiti, relativi alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 53.

Revisione dello Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli.

2. La revisione è adottata con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti dell'Ateneo. Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione assumono le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 54.

Prima applicazione dello Statuto

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 240/2010, in prima applicazione del presente Statuto, le modalità ed i tempi di costituzione degli organi centrali di Ateneo, dei Dipartimenti e delle Scuole sono deliberati in apposita seduta congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

2. Gli organi monocratici elettivi e collegiali dell'Ateneo e delle strutture in cui esso si articola, già insediati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, scadono all'atto della costituzione dei nuovi organi.

Art. 55.

Afferenza dei docenti in servizio

1. Spetta al Regolamento dei Dipartimenti disciplinare le modalità di afferenza di professori e ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il passaggio di professori e ricercatori dalla Facoltà di attuale appartenenza ai Dipartimenti risultanti dalla riorganizzazione attuata in base agli articoli 25 e 26 del presente Statuto, è disposto dal Rettore, entro il termine stabilito nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso in cui singoli professori e ricercatori non abbiano aderito alla nuova organizzazione dipartimentale, le rispettive posizioni sono valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ai fini del loro inquadramento, entro il termine stabilito nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, sulla base del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 56.

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 57.

Centri di ricerca

1. I Centri che alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono costituiti come Centri di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione sono disciplinati da apposito Regolamento secondo i principi dell'articolo 34 del presente Statuto.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 34, comma 3.

3. Per i Centri interuniversitari di ricerca, con sede presso l'Università di Firenze, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'adeguamento alla disciplina di cui all'articolo 35, comma 6 è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 58.

Valutazione del processo di attuazione dello Statuto

1. Entro tre anni dal primo insediamento dei nuovi organi centrali di Ateneo, il Rettore è tenuto a convocare, in un'apposita seduta congiunta, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per valutare il processo di attuazione dello Statuto, con particolare riferimento all'articolazione interna in Dipartimenti e Scuole e predisporre, secondo il procedimento di cui all'articolo 53, gli adeguamenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Ratiopharm».

Estratto Determinazione V&A/391 del 23 marzo 2012

Specialità Medicinale: BRIMONIDINA RATIOPHARM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1270/001/II/010

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica Apportata: AGGIORNAMENTO DEL DRUG MASTER FILE DA PARTE DEL PRODUTTORE MEDICHEM DA: OPBRM107/2007-03-21 A OPBRM110/2010-08-31.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04507

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Gemcitabina Hospira».

Estratto determinazione V&A/ 483 del 10 aprile 2012

Specialità medicinale: GEMCITABINA HOSPIRA.

Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Gemcitabina Hospira:

038971014/M - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 200 mg;

038971026/M - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 200 mg; 038971038/M - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 1 g;

038971040/M - «1 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 1 g;

038971053/M - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 2 g;

038971065/M - «2 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcino da 2 g,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 24 aprile 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/I1/674 del 26 settembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04554

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Movicol».

Estratto determinazione V&A n. 459 del 4 aprile 2012

Specialità medicinale: MOVICOL.

Titolare AIC: Norgine Italia Srl.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale MOVICOL:

029851084 - «Bambini 6,9 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

029851173 - «Bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine Ldpe/Al/Ldpe/Carta,

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 20 aprile 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/583 del 19 settembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04555

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Molaxole».

Estratto determinazione V&A n. 484 del 10 aprile 2012

Specialità medicinale: MOLAXOLE.

Titolare AIC: Meda Pharma S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale MOLAXOLE:

038643019/M - «Polvere per soluzione orale» 8 bustine;

038643021/M - «Polvere per soluzione orale» 10 bustine;

038643033/M - «Polvere per soluzione orale» 20 bustine;

038643045/M - «Polvere per soluzione orale» 30 bustine;

038643058/M - «Polvere per soluzione orale» 50 bustine;

038643060/M - «Polvere per soluzione orale» 100 bustine,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 24 aprile 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A.PC/665 del 26 settembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04556

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Fludara».

Estratto determinazione V&A n. 482 del 10 aprile 2012

Specialità medicinale: FLUDARA.

Titolare AIC: Genzyme Europe B.V.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale FLUDARA:

029552015 - 5 flac.ni 50 mg soluzione iniettabile o per infusione;

029552027 - 15 compresse rivestite con film in blister di Pa/Al/Pp/Al da 10 mg;

029552039 - 20 compresse rivestite con film in blister di Pa/Al/Pp/Al da 10 mg,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 22 aprile 2012 data di scadenza de 120 giorni previsti dalla Comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/P/124712 del 13 dicembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 24 dicembre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04557

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A/ 389 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: BRIMONIDINA RATIOPHARM

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1270/001/II/011.

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: Aggiornamento del Drug Master file da parte del produttore Farmak A.S. da: versione 1° marzo 2005 a versione 2 maggio 2010.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04560

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A/ 390 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: BRIMONIDINA RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1270/001/II/012.

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master file da parte del produttore Unichem Laboratories LTD da: BMT/AP/00/2006-03-13 a BMT/AP/01/2011/01-24.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04561

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3114
Yen	106,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,795
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,82690
Fiorino ungherese	295,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,1706
Nuovo leu romeno	4,3707
Corona svedese	8,8730
Franco svizzero	1,2027
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5815
Kuna croata	7,4738
Rublo russo	38,8980
Lira turca	2,3624
Dollaro australiano	1,2741
Real brasiliano	2,3836
Dollaro canadese	1,3092
Yuan cinese	8,2760
Dollaro di Hong Kong	10,1834
Rupia indonesiana	12014,32
Shekel israeliano	4,9094
Rupia indiana	67,5040
Won sudcoreano	1495,43
Peso messicano	17,0680
Ringgit malese	4,0331
Dollaro neozelandese	1,6043
Peso filippino	56,187
Dollaro di Singapore	1,6532
Baht tailandese	40,588
Rand sudafricano	10,4085

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04739

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3131
Yen	106,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,823
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,82595
Fiorino ungherese	298,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6992
Zloty polacco	4,1937
Nuovo leu romeno	4,3743
Corona svedese	8,9070
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6040
Kuna croata	7,4705
Rublo russo	38,9810
Lira turca	2,3711
Dollaro australiano	1,2743
Real brasiliano	2,4068
Dollaro canadese	1,3166
Yuan cinese	8,2741
Dollaro di Hong Kong	10,1958
Rupia indonesiana	12021,89
Shekel israeliano	4,9305
Rupia indiana	67,5920
Won sudcoreano	1501,83
Peso messicano	17,2549
Ringgit malese	4,0340
Dollaro neozelandese	1,6029
Peso filippino	56,201
Dollaro di Singapore	1,6521
Baht tailandese	40,562
Rand sudafricano	10,4961

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04740

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita dell'Immacolata Concezione , in Lacedonia.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Lacedonia (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04505

Soppressione della Confraternita della Madonna delle Grazie e San Michele Arcangelo, in Carife.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita della Madonna delle Grazie e San Michele Arcangelo, con sede in Carife (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04506

Soppressione della Confraternita dell'Addolorata e Purgatorio, in Carife

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita dell'Addolorata e Purgatorio, con sede in Carife (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04509

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flunamine» 50 mg/ml soluzione iniettabile.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/V/0125/001/X/009

Provvedimento n. 263 del 27 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNAMINE 50 mg/ml Soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103550012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103550024.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede in Viale Certosa 130 – 20156 Milano Cod. Fisc. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: estensione di linea.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione alla specie suini con tempi di attesa per carni e visceri di 24 giorni.

Pertanto le specie ora autorizzate sono: bovini, cavalli e suini con tempi di attesa di seguito indicati: carni e visceri:

bovini: 10 giorni;

cavalli: 28 giorni;

suini: 24 giorni.

Latte: bovini: 48 ore.

Uso non consentito nelle cavalle che producono latte destinato al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

12A04311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caninsulin 40 UI/ml», sospensione iniettabile per cani e gatti.

Provvedimento n. 272 del 28 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario CANINSULIN 40 UI/ml, sospensione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni:

Flacone da 2,5 ml+siringhe - A.I.C. n. 100123049;

Flacone da 2,5 ml+10 siringhe - A.I.C. n. 100123052;

10 Flaconi da 2,5 ml+50 siringhe - A.I.C. n.100123064;

10 Flaconi da 2,5 ML+100 siringhe - A.I.C. n. 100123037.

Titolare A.I.C: Intervet international BV P.O. Box 31 - 5830 AA Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. Via Fratelli Cervi snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini – 20090 Segrate (Milano) - C.F.01148870155.

Oggetto: Variazione tipo II n. B.II.e.1 unforeseen: aggiunta di un imballaggio primario del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta di una nuova confezione, scatola da 10 cartucce da 2,7 ml. da utilizzarsi esclusivamente con l'iniettore VETPEN (venduto a parte) - A.I.C. n. 100123076.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04312

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 14/2010 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (EPAP) in data 13 ottobre 2011.

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la modifica all'art. 18, comma 4, dello statuto dell'Ente di previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (EPAP), adottata dal Consiglio di indirizzo generale con delibera n. 14/2010, nel testo di cui al verbale in data 13 ottobre 2011 (rogato dalla dott.ssa Daniela Cupini, notaio in Roma, repertorio n. 4139 - raccolta n. 2783).

12A04545

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 56/2011 e n. 57/2012 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), rispettivamente in data 16 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012.

Con ministeriale n. 36/0005996/MA004.A007/PIND-L-43 del 5 aprile 2012, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI):

n. 56/2011, deliberata in data 16 dicembre 2011, concernente modifiche al Regolamento benefici assistenziali - Parti I, II, III, IV e V;

e n. 57/2012, deliberata in data 13 gennaio 2012, concernente l'approvazione del Regolamento benefici assistenziali - Parte VI.

12A04546

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione alla società SGM S.r.l., a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 28 marzo 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo SGM S.r.l., con sede in via Juri Gagarin, 69-71 - 06073 S. Mariano di Corciano (Perugia), è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo SGM S.r.l. è riconosciuto Laboratorio di prova per la famiglia di prodotto di cui al mandato M/118, limitatamente alla norma EN 1433:2008 e requisiti essenziali specificati nell'autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione già rilasciata con decreto 19 luglio 2005, del Ministero delle attività produttive, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A04508

Estensione dell'autorizzazione alla società ISTEDIL S.p.a., a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 28 marzo 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ISTEDIL S.p.a., con sede in via Tiburtina Valeria, km 18+300 - 00012 Setteville di Guidonia (Roma), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri sistemi di attestazione. Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo ISTEDIL S.p.a. è riconosciuto Organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto di cui al mandato CEN M/101, limitatamente alla norma EN 14351-1 ed ai requisiti essenziali specificati nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 246/1993. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A04533

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Centro Ceramico (Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica), a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 28 marzo 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Centro Ceramico (Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica), con sede in via Martelli, 26/A - 40138 Bologna, è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo Centro Ceramico (Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica) è riconosciuto Organismo di prova per le norme armonizzate EN 14411 - EN 12004, secondo i sistemi di attestazione e requisiti essenziali specificati nell'autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nel decreto di autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione già rilasciata con decreto 8 marzo 2004, del Ministero delle attività produttive, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A04534

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-095) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.